*Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 209 del 20 agosto 1962*

***Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I***

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Lunedì, 20 agosto 1962 MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1196.**

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri delle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, La Spezia, Mantova, Parma e Siena.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1197.**

**Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Venezia.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1198.**

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno ed affini della provincia di Genova e dalle imprese esercenti la stessa attività nel porto di Genova.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1199.**

**Norme sull'indennità di mensa per i dipendenti dalle imprese di spedizione ed autotrasporti della provincia di Bologna.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1200.**

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese molitorie artigiane della provincia di Grosseto.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1201.**

**Norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento della scuola professionale per i lavoratori edili della provincia di Bologna.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1202.**

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori occasionali e di ruolo dipendenti dalle imprese esercenti i lavori di cui agli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio autonomo del porto di Genova ed operanti nell'ambito del porto stesso.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1203.**

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema della provincia di Enna e dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri della provincia di Varese.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1204.**

**Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese commerciali della provincia di Cuneo.**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1196.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri delle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, La Spezia, Mantova, Parma e Siena.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti il contratto collettivo nazionale 13 marzo 1957 e l'accordo collettivo nazionale 12 agosto 1959, per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri;

Visto, per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 29 marzo 1960, stipulato tra l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Sezione Provinciale -, il Piccolo Esercizio Cinematografico e la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L., la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Brescia, l'accordo collettivo integrativo 21 giugno 1960, stipulato tra l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Sezione Provinciale -, il Piccolo Esercizio Cinematografico e la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -, la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -;

Visto, per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo integrativo 20 maggio 1960, stipulato tra l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Sezione Provinciale -, il Piccolo Esercizio Cinematografico e la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -, la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -;

Visto, per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo integrativo 30 marzo 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Sezione Regionale Ligure -, la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Mantova, l'accordo collettivo integrativo 12 maggio 1960, stipulato tra l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Sezione Provinciale -, il Piccolo Esercizio Cinematografico e la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -;

Visti, per la provincia di Parma:

— l'accordo collettivo integrativo 1 marzo 1960, e relative tabelle;

— l'accordo collettivo integrativo 22 giugno 1960;

stipulati tra il Gruppo degli Industriali dello Spettacolo - A.G.I.S. - e la Federazione Provinciale Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -; cui ha aderito, in pari data, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

Visto, per la provincia di Siena, l'accordo collettivo integrativo 15 gennaio 1960, stipulato tra la Sezione Provinciale degli Esercenti Cinema e la Federazione Provinciale Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. - la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Bergamo, in data 25 giugno 1961, n. 18 della provincia di Brescia, in data 8 luglio 1961, n. 27 della provincia di Cremona, in data 30 giugno 1961, n. 25 della provincia di La Spezia, in data 3 luglio 1961, n. 10 della provincia di Mantova, in data 8 luglio 1961, n. 37 della provincia di Parma, in data 30 giugno 1961, n. 9 della provincia di Siena, in data 28 giugno 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati i sottoindicati accordi collettivi integrativi, relativi ai lavoratori dipendenti dal-

le imprese esercenti cinema e cinema-teatri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto:

per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo 29 marzo 1960;

per la provincia di Brescia, l'accordo collettivo 21 giugno 1960;

per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 20 maggio 1960;

per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 30 marzo 1960;

per la provincia di Mantova, l'accordo collettivo 12 maggio 1960;

per la provincia di Parma, gli accordi collettivi 1 marzo 1960 e 22 giugno 1960;

per la provincia di Siena, l'accordo collettivo 15 gennaio 1960.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri delle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Parma, Siena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *luglio* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 156, *foglio n.* 20. — VILLA

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 MARZO 1960, RELATIVO AI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI CINEMA E CINEMA-TEATRI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

L'anno 1960 il giorno 29 del mese di marzo in Bergamo presso i locali del Cinema S. Marco si sono riuniti i seguenti signori:

*Gino Cassina,* Fiduciario dell'AGIS Lombarda per la provincia di Bergamo; *Giovanni Marchesi,* rappresentante del Piccolo Esercizio Cinematografico della stessa Provincia; *Giuseppe Gualandris,* del Sindacato Provinciale FULS aderente alla C.I.S.L.; *Giuseppe Colombo,* del Sindacato Provinciale DACET aderente alla F.I.L.S.: cav. *Pietro Lombardoni* del Sindacato Provinciale FIALS aderente alla U.I.L.

Per la conclusione dell'accordo integrativo salariale previste dall'accordo nazionale 12 agosto 1959 relativo alle retribuzioni per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema- teatrali.

Detto accordo integrativo, a norma dell'art. 4 di quello sopra ricordato, si riferisce:

1) Alle retribuzioni dei dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali siti in località diverse dal capoluogo di provincia;

2) Alle retribuzioni dei dipendenti dagli esercizi di cui all'art. 5 del Titolo IV del Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti Cinema 13 marzo 1957 (Piccolo Esercizio) siti nelle città capoluogo di provincia e nelle altre località della provincia.

Sono inoltre presenti il cav. *Fernando Balbiani* in rappresentanza dell'Ente « Esercizi Cinematografici Italiani » ECI ed il prof. *Ettore Taralli,* Segretario della AGIS Lombarda.

Le parti hanno di comune accordo stabilito quanto segue:

1) Gli esercizi cinematografici e cinema-teatrali siti in località diverse dal capoluogo di provincia applicheranno le tabelle salariali valevoli per detto Capoluogo relative alla retribuzione dei dipendenti, con la riduzione del 9% (nove per cento);

2) Gli esercizi cinematografici di cui all'art. 5 del Titolo IV del Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti cinema 13 marzo 1957 (Piccolo Esercizio) siti nella città capoluogo di provincia e nelle altre località della provincia stessa applicheranno le tabelle salariali valevoli per detto Capoluogo relative alla retribuzione dei dipendenti, con la riduzione del 10% (dieci per cento);

3) Il riconoscimento per l'appartenenza alla categoria del Piccolo Esercizio ai fini dell'applicazione del punto 2) del presente accordo sarà stabilito di comune intesa tra le Organizzazioni Sindacali locali interessate;

4) Resta inteso che i benefici di cui al punto 1) e 2) del presente accordo non sono cumulabili.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 21 GIUGNO 1960, PER I DIPENDEN] DALLE IMPRESE ESERCENTI CINEMA E CINEMA-TEATRI DELLA PROVINCI DI BRESCIA

L'anno 1960, il giorno 21 del mese di giugno in Milano, presso la sede dell'A.G.I.S. Lombarda Piazza Luigi di Savoia, 24 sono convenuti i seguenti signori:

Cav. *Paolo Guerrini,* Fiduciario dell'A.G.I.S. Lombarda per la Provincia di Brescia. *Rino Marchesi,* rappresentante del Piccolo Esercizio Cinematografico della stessa Provincia, assistiti dal Prof. *Ettore Taralli,* Segretario Generale dell'A.G.I.S. Lombarda; *Paolo Leoni* in rappresentanza del Sindacato Regionale F.I.A. L.S. aderente alla U.I.L.: *Aldo Vaglia* per il Sindacato Regionale D.A.C.E.T F.I.L.S.. aderente alla C.G.I.L.: *Renato Della Mariga* per il Sindacato Regionale F.U.L.S., aderente alla C.I.S.L., assistito da *Giacomo Berti,* Segretario Provinciale dello stesso Sindacato per la Provincia di Brescia,

allo scopo di modificare e completare l'accordo integrativo salariale, all'accordo nazionale 12 agosto 1959, stipulato in Brescia il 19 gennaio 1960 e relativo alle retribuzioni dei dipendenti dagli Esercizi cinematografici e cinema-teatrali.

Il presente accordo, a norma di quello nazionale sopra ricordato, si riferisce:

1) Alle retribuzioni dei dipendenti dagli Esercizi cinematografici e cinema-teatrali siti in località diverse dal capoluogo di provincia;

2) Alle retribuzioni dei dipendenti dagli Eserci di cui all'art. 5 del Titolo IV del Contratto Naziona di Lavoro per i dipendenti cinema 13 marzo 1957 (Pi colo Esercizio) siti nelle città capoluogo di provincia nelle altre località della Provincia di Brescia.

Concordemente, le parti, stipulano quanto segue:

1) Ai dipendenti dagli Esercizi cinematografici cinema-teatrali siti in località diverse dal capoluo verranno applicate le tabelle salariali, relative alle r tribuzioni dei dipendenti, valevoli per la città di Br scia, con lo scarto del 9% (nove per cento);

2) Ai dipendenti di cui all'art. 5 del Titolo IV d Contratto Nazionale di Lavoro 13 marzo 1957 (Piccol Esercizio) siti nella città capoluogo di provincia e nel altre località della provincia verranno applica te le t belle salariali, relative alla retribuzione dei dipendent valevoli per la città di Brescia, con lo scarto del 15 (quindici per cento);

3) Il riconoscimento per l'appartenenza alla categ ria del Piccolo Esercizio, ai fini dell'applicazione d punto 2) del presente accordo, sarà stabilito di comun intesa tra le Organizzazioni Sindacali territorialmen competenti;

4) Il presente accordo entra in vigore al 1 lugli 1960; a tale data le retribuzioni saranno fissate sull base stabilita ai punti 1) e 2) dell'accordo stesso.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 20 MAGGIO 1960, PER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI CINEMA E CINEMA-TEATRI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

L'anno 1960, il giorno 20 del mese di maggio in Milano, presso la sede dell'A.G.I.S. Lombarda Piazza Luigi di Savoia 24 sono convenuti i seguenti signori:

Dott *Luigi Baldaro*, Fiduciario dell'A.G.I.S. Lombarda per la Provincia di Cremona: *Renato Renolfi*, rappresentante del Piccolo Esercizio Cinematografico della stessa Provincia, assistiti dal Prof *Ettore Taralli*, Segretario Generale dell'A.G.I.S. Lombarda; *Paolo Leoni*, in rappresentanza del Sindacato Regionale F.I A.L.S., aderente alla U.I.L.: *Aldo Vaglia* per il Sindacato Regionale D.A.C.E.T F.I.L.S., aderente alla C.G.I.L. *Renato Della Mariqa* per il Sindacato Regionale F.U.L.S. aderente alla C.I.S.L.. allo scopo, di definire l'accordo integrativo salariale, previsto dall'accordo nazionale 12 agosto 1959, relativo alle retribuzioni per i dipendenti dagli Esercizi Cinematografici e Cinema Teatrali.

Detto Accordo integrativo a norma dell'art. 4 di quello sopra ricordato si riferisce:

1) alle retribuzioni dei dipendenti dagli Esercizi Cinematografici e Cinema Teatrali siti in località diversa dal capoluogo di Provincia;

II) alle retribuzioni dei dipendenti dagli esercizi di cui all'art. 5 del Titolo IV del Contratto Nazionale di lavoro per i dipendenti cinema 13 marzo 1957 (Piccolo Esercizio) siti nella città capoluogo di Provincia e nelle altre località della Provincia di Cremona.

Concordemente, le Parti, stipulano quanto segue:

1) ai dipendenti dagli Esercizi Cinematografici e Cinema Teatrali siti in località diverse dal capoluogo verranno applicate le tabelle salariali, relative alla retribuzione dei dipendenti, valevoli per la città di Cremona, con lo scarto del 9% (nove per cento);

2) ai dipendenti dagli esercizi, di cui all'art. 5 del Titolo IV del Contratto Nazionale di lavoro 13 marzo 1957 (Piccolo Esercizio) siti nella città capoluogo di Provincia e nelle altre località della Provincia verranno applicate le tabelle salariali, relative alla retribuzione dei dipendenti, valevoli per la città di Cremona, con lo scarto del 15% (quindici per cento).

3) il riconoscimento per l'appartenenza alla categoria del Piccolo Esercizio, ai fini dell'applicazione del punto 2) del presente accordo, verrà stabilito di comune intesa tra le Organizzazioni localmente interessate:

4) per le situazioni in atto al 18 dicembre 1959 comportanti una retribuzione superiore a quelle previste dai punti 1) e 2) sarà assicurato al lavoratore, e nel singolo caso, l'aumento del 5% (cinque per cento) sulle retribuzioni di fatto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 MARZO 1960, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI CINEMA E CINEMA-TEATRI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

L'anno 1960, il giorno 30 del mese di marzo, presso il Teatro Civico di La Spezia,

tra

la SEZIONE REGIONALE LIGURE DELL'ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA SPETTACOLO A.G.I.S., rappresentata dai Fiduciari Provinciali sigg.: *Angelo Niggi, Luciano Beltramo* e dal Segretario *Raffaele De Ferrari,*

e

la Sezione Provinciale di La Spezia delle:

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI SPETTACOLO F.I.L.S., rappresentata dai sigg.: *Monetti Raffaele* anche per il maestro *Sannino*, ammalato;

FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO F.U.L.S., rappresentata dal sig. *Franceschini Italo;*

FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO F.I.A.L.S., rappresentata dai sigg.: *Bracciaferri Luigi* e *Cerri Mauro,*

è stato stipulato il presente Accordo integrativo all'Accordo Nazionale 12 agosto 1959, da valere per i lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali siti nell'ambito della Provincia di La Spezia.

Art. 1.

In applicazione di quanto disposto dall'Accordo Nazionale 12 agosto 1959 e particolarmente in esecuzione di quanto previsto dall'art. 4 dello stesso Accordo, le retribuzioni minime conglobate degli impiegati e degli operai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri situati nel capoluogo di La Spezia e negli altri comuni della stessa Provincia, appartenenti alle diverse categorie ed al Piccolo Esercizio, vengono fissate nella misura di cui alle tabelle allegate, che formano parte integrante del presente Accordo, concordate tutte in base agli scarti retributivi preesistenti.

*Allegato A* all'Accordo Salariale integrativo 30 marzo 1960 per la Provincia di La Spezia

**TABELLA SALARIALE IN VIGORE DAL 18 DICEMBRE 1959**

(Accordo 12 agosto 1959)

*LA SPEZIA - CAPOLUOGO*

| QUALIFICA | 1ª - 2ª - 3ª Categoria | | 4ª - 5ª Categoria | | P. E. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Paga oraria* | | | | | |
| 1° Operatore | 228,60 | 6,65 | 207,80 | 6,05 | 197,40 | 5,75 |
| 2° Operatore | 206,30 | 5,35 | 192,70 | 5 — | 183,05 | 4,75 |
| Affissatore | 151,55 | 1,65 | 151,55 | 1,65 | 144 — | 1,55 |
| Maschera contrallo | 151,55 | 1,65 | 151,55 | 1,65 | 144 — | 1,55 |
| Maschera sala A | 142,85 | 4,90 | 142,45 | 4,90 | 135,35 | 4,65 |
| Maschera sala B | 134,80 | 7,60 | 134,45 | 7,60 | 127,75 | 7,20 |
| Lucciola superiore 20 anni | 116,35 | — | 116,35 | — | 110,55 | — |
| Lucciola dai 18 ai 20 anni | 95,40 | — | 95,40 | — | 90,60 | — |
| Lucciola dai 16 ai 18 anni | 89,75 | — | 89,75 | — | 85,30 | — |
| Personale pulizia A | 139,05 | 5,55 | 139,05 | 5,55 | 132,10 | 5,30 |
| Personale pulizia B | 116,35 | 3,20 | 116,35 | 3,20 | 110,55 | 3,05 |
| Bigliettaio superiore 20 anni | 127,70 | 7,35 | 127,70 | 7,35 | 121,30 | 7 — |
| Bigliettaio inferiore 20 anni | 106,70 | 6,15 | 106,70 | 6,15 | 101,40 | 5,85 |
| | *Paga giornaliera* | | | | | |
| Custode | 1.323 — | | 1.257 — | | | |

*Allegato B* all'Accordo Salariale integrativo 30 marzo 1960 per la Provincia di La Spezia

**TABELLA SALARIALE IN VIGORE DAL 18 DICEMBRE 1959**

(Accordo 12 agosto 1959)

*LA SPEZIA - FUORI CAPOLUOGO*

| QUALIFICA | 1ª - 2ª - 3ª Categoria | | 4ª - 5ª Categoria | | P. E. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Paga oraria* | | | | | |
| 1° Operatore | 210,35 | 6,10 | 194,60 | 5,65 | 184,85 | 5,35 |
| 2° Operatore | 194,80 | 5,10 | 181,15 | 4,70 | 172,10 | 4,45 |
| Affissatore | 146,05 | 1,60 | 146,05 | 1,60 | 138,75 | 1,50 |
| Maschera controllo | 146,05 | 1,60 | 146,05 | 1,60 | 138,75 | 1,50 |
| Maschera sala A | 137,70 | 4,75 | 137,40 | 4,70 | 130,55 | 4,45 |
| Maschero sala B | 129,95 | 7,35 | 129,60 | 7,30 | 123,20 | 6,90 |
| Lucciola superiore 20 anni | 113,05 | — | 113,05 | — | 107,40 | — |
| Lucciola dai 18 ai 20 anni | 92,65 | — | 92,65 | — | 88,05 | — |
| Lucciola dai 16 ai 18 anni | 87,25 | — | 87,25 | — | 82,90 | — |
| Personale pulizia A | 134,65 | 5,35 | 134,65 | 5,35 | 127,90 | 5,10 |
| Personale pulizia B | 113,15 | 3,10 | 113,15 | 3,10 | 107,50 | 2,95 |
| Bigliettaio superiore 20 anni | 124,10 | 7,15 | 124,10 | 7,15 | 117,90 | 6,80 |
| Bigliettaio inferiore 20 anni | 103,65 | 5,95 | 103,65 | 5,95 | 98,45 | 5,65 |
| | *Paga giornaliera* | | | | | |
| Custode . . . . | 1.217 — | | 1.156 — | | 1.098 — | |

Allegato C all'Accordo salariale integrativo 30 marzo 1960 per la provincia di La Spezia

**TABELLA STIPENDI IN VIGORE DAL 18 DICEMBRE 1959**

(Accordo 12 agosto 1959)

*Retribuzione mensile*

*LA SPEZIA CAPOLUOGO*

IMPIEGATI

| | Tutte categ. | Piccoli esercizi |
|---|---|---|
| 1ª *Categoria* | | |
| Uomo | 71.847 | 68.255 |
| Donna | 71.847 | 68.255 |
| 2ª *Categoria* | | |
| Uomo superiore ai 21 anni | 53.984 | 51.285 |
| » dai 20 ai 21 anni | 46.793 | 44.453 |
| Donna superiore ai 21 anni | 46.401 | 44.081 |
| » dai 20 ai 21 anni | 39.884 | 37.890 |
| 3ª *Categoria* A | | |
| Uomo superiore ai 21 anni | 40.165 | 38.157 |
| » dai 20 ai 21 anni | 38.592 | 36.662 |
| » dai 19 ai 20 anni | 37.075 | 35.221 |
| » dai 18 ai 19 anni | 34.042 | 32.340 |
| » dai 17 ai 18 anni | 29.323 | 27.857 |
| Donna superiore ai 21 anni | 34.547 | 32.820 |
| » dai 20 ai 21 anni | 32.581 | 30.952 |
| » dai 19 ai 20 anni | 29.323 | 27.857 |
| » dai 18 ai 19 anni | 27.132 | 25.775 |
| » dai 17 ai 18 anni | 24.885 | 23.641 |
| 3ª *Categoria* B | | |
| Uomo superiore ai 21 anni | 33.985 | 32.286 |
| » dai 20 ai 21 anni | 32.469 | 30.846 |
| » dai 19 ai 20 anni | 31.514 | 29.938 |
| » dai 18 ai 19 anni | 29.491 | 28.016 |
| » dai 17 ai 18 anni | 24.942 | 23.695 |
| Donna superiore ai 21 anni | 29.267 | 27.804 |
| » dai 20 ai 21 anni | 27.918 | 26.592 |
| » dai 19 ai 20 anni | 26.178 | 24.869 |
| » dai 17 ai 18 anni | 21.065 | 20.012 |
| » dai 18 ai 19 anni | 23.087 | 21.933 |

Allegato *D* all'Accordo salariale integrativo 30 marzo 1960 per la provincia di La Spezia

## TABELLA STIPENDI IN VIGORE DAL 18 DICEMBRE 1959

(Accordo 12 agosto 1959)

*Retribuzione mensile*

*LA SPEZIA FUORI CAPOLUOGO*

IMPIEGATI

| | Tutte categ. | Piccoli esercizi |
|---|---|---|
| 1ª *Categoria* | | |
| Uomo | 67.192 | 63.832 |
| Donna | 67.032 | 63.680 |
| 2ª *Categoria* | | |
| Uomo superiore ai 21 anni | 50.908 | 48.363 |
| » dai 20 ai 21 anni | 44.355 | 42.137 |
| Donna superiore ai 21 anni | 43.780 | 41.591 |
| » dai 20 ai 21 anni | 37.826 | 35.935 |
| 3ª *Categoria* A | | |
| Uomo superiore ai 21 anni | 38.328 | 36.412 |
| » dai 20 ai 21 anni | 36.922 | 35.076 |
| » dai 19 ai 20 anni | 35.471 | 33.697 |
| » dai 18 ai 19 anni | 32.569 | 30.941 |
| » dai 17 ai 18 anni | 28.054 | 26.651 |
| Donna superiore ai 21 anni | 32.974 | 31.325 |
| » dai 20 ai 21 anni | 31.185 | 29.626 |
| » dai 19 ai 20 anni | 28.066 | 26.663 |
| » dai 18 ai 19 anni | 25.969 | 24.671 |
| » dai 17 ai 18 anni | 23.818 | 22.627 |
| 3ª *Categoria* B | | |
| Uomo superiore ai 21 anni | 32.668 | 31.035 |
| » dai 20 ai 21 anni | 31.288 | 29.724 |
| » dai 19 ai 20 anni | 30.367 | 28.849 |
| » dai 18 ai 19 anni | 28.418 | 26.997 |
| » dai 17 ai 18 anni | 24.033 | 22.831 |
| Donna superiore ai 21 anni | 28.133 | 26.726 |
| » dai 20 ai 21 anni | 26.915 | 25.569 |
| » dai 19 ai 20 anni | 25.236 | 23.974 |
| » dai 18 ai 19 anni | 22.257 | 21.144 |
| » dai 17 ai 18 anni | 20.307 | 19.292 |

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
*il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 12 MAGGIO 1960, PER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI CINEMA E CINEMA-TEATRI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

L'anno 1960, il giorno 12 del mese di maggio in Mantova, presso la sede dell'Associazione degli Industriali - corso Vitt. Emanuele, 13 - sono convenuti i seguenti signori:

Dott. *Alberto Protti,* Commissario dell'A.G.I.S. Lombarda per la Provincia di Mantova; maestro *Giuseppe Cattabiani,* rappresentante del Piccolo Esercizio Cinematografico della stessa Provincia, assistiti dal professore *Ettore Taralli,* Segretario Generale dell'A.G.I.S. Lombarda; *Aldo Vaglia* per il Sindacato Regionale D.A.C.E.T. - FILS, aderente alla C.G.I.L.; *Renato Della Mariga* per il Sindacato Regionale F.U.L.S. aderente alla C.I.S.L.; *Paolo Leoni* in rappresentanza del Sindacato Regionale F.I.A.L.S. aderente alla U.I.L.

allo scopo di definire l'accordo integrativo salariale, previsto dall'Accordo Nazionale 12 agosto 1959, relativo alle retribuzioni per i dipendenti dagli Esercizi cinematografici e cinema-teatri.

Detto accordo integrativo, a norma dell'art. 4 di quello sopra ricordato, si riferisce:

I) alle retribuzioni dei dipendenti dagli Esercizi cinematografici e cinema-teatrali siti in località diverse dal capoluogo di provincia;

II) alle retribuzioni dei dipendenti dagli Esercizi di cui all'art. 5 del Titolo IV del Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti cinema 13 marzo 1957 (Piccolo Esercizio) siti nella città capoluogo di provincia e nelle altre località della provincia di Mantova.

Concordemente, le parti stipulano quanto segue:

1) ai dipendenti dagli Esercizi cinematografici e cinema-teatrali siti in località diverse dal capoluogo verranno applicate le tabelle salariali relative alla retribuzione dei dipendenti, valevoli per la città di Mantova, con lo scarto del 9% (nove per cento).

2) ai dipendenti dagli Esercizi di cui all'art. 5 del Titolo IV del Contratto Nazionale di lavoro 13 marzo 1957 (Piccolo Esercizio), siti nella città capoluogo di provincia e nelle altre località della provincia, verranno applicate le tabelle salariali, relative alla retribuzione dei dipendenti, valevoli per la città di Mantova, con lo scarto del 15% (quindici per cento);

3) il riconoscimento per l'appartenenza alla categoria del Piccolo Esercizio, ai fini dell'applicazione del punto 2) del presente accordo, verrà stabilito di comune intesa tra le Organizzazioni Sindacali localmente interessate;

4) per le situazioni in atto al 18 dicembre 1959 comportanti una retribuzione superiore a quelle previste dal punto 1) sarà assicurato al lavoratore, e nel singolo caso, l'aumento del 5% (cinque per cento) sulla retribuzione di fatto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 MARZO 1960, PER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI CINEMA E CINEMA-TEATRI DELLA PROVINCIA DI PARMA

In Parma, presso la sede dell'Unione Parmense degli Industriali, il giorno 1 marzo 1960

tra

il Gruppo degli Industriali dello Spettacolo della Provincia di Parma A.G.I.S. rappresentato dal suo Capo Gruppo comm. *Antonio Cellie,* assistito dal dottor *Fernando Juvarra*, Direttore dell'Unione Parmense degli Industriali e dal dott. *Giorgio Orlandini*

e

la Federazione Provinciale Lavoratori dello Spettacolo, rappresentata dal sig. *Marcello Giacchetti*, assistito dal rag. *Luciano Dalla Tana,* Segretario della Camera del Lavoro di Parma e Provincia;

la Federazione Unitaria dei Lavoratori dello Spettacolo, rappresentata dal geom. *Arrigo Fariselli* dell'Unione Sindacale di Parma e Provincia;

la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo, rappresentata dal prof. *Mario They*, assistito dal cav. *Ruggero Caggiati* Segretario provinciale della Camera Sindacale del Lavoro di Parma e Provincia;

in applicazione della norma di cui all'art 4 dell'accordo nazionale di rinnovazione contrattuale 12 agosto 1959 per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali. si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1

Al personale non impiegatizio dipendente dai cinema e cinema-teatri siti in località diversa dal capoluogo di provincia (esclusi i cinema indicati all'art 2 e siti nei Comuni di Fidenza e Salsomaggiore) nonchè ai dipendenti dai cinema D'Azeglio. Corso. Piccolo Teatro, S. Benedetto ed Excelsior siti in Parma, verranno corrisposti i minimi salariali previsti dall'allegata Tabella A.

Art. 2.

Al personale non impiegatizio dipendente dai cinema e cinema-teatri Teatro Nuovo. Centrale. Ariston Parco (estivo) siti in Salsomaggiore e Cinema Corso. Italia. Centrale (estivo) e Roma (estivo) siti in Fidenza (con esclusione dei cinema parrocchiali e dei piccoli esercizi per i quali varrà la Tabella A di cui all'art. 1) verranno corrisposti i minimi salariali previsti dall'allegata Tabella B.

Art. 3.

Al personale impiegatizio dipendente dai cinema e cinema-teatri della provincia, nonchè dai piccoli esercizi siti in Parma verranno corrisposti i minimi stipendiali previsti dall'allegata Tabella C.

Art. 4.

Per quanto riguarda l'indennità di contingenza si applicheranno le norme di cui all'accordo interconfederale 21 marzo 1951 e sue successive variazioni.

Art. 5.

Restano salve le condizioni individuali di miglior favore che verranno mantenute « ad personam ».

Art. 6.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° giugno 1960 ed avrà la stessa durata dell'accordo nazionale di rinnovazione contrattuale 12 agosto 1959 per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.

*Dichiarazione a verbale da parte delle Organizzazioni dei lavoratori:* all'atto della scadenza del presente accordo le Organizzazioni dei lavoratori si riservano di riesaminare in modo particolare la posizione del cinema Excelsior, ai fini dell'applicazione integrale delle tabelle nazionali.

Tabella A

**RETRIBUZIONE ORARIA IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 1960 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DAI CINEMA E CINEMA-TEATRI DELLA PROVINCIA DI PARMA (ESCLUSI I COMUNI DI FIDENZA E SALSOMAGGIORE) NONCHE' DAI CINEMA D'AZEGLIO, CORSO, PICCOLO TEATRO, S. BENEDETTO, EXCELSIOR, SITI IN PARMA**

| *Retribuzione oraria* | Paga base | 3° elem. |
|---|---|---|
| 1° operatore | 206,40 | 12,30 |
| 2° operatore | 187,50 | 8,75 |
| Operaio specializzato | 157,50 | 0,35 |
| Operaio qualificato | 140.60 | 0,25 |

| | Paga base | 3° elem. |
|---|---|---|
| Operaio comune maschera controllo affissatore | 132.65 | 5 — |
| Manovale comune maschera di sala A | 126,30 | 6.50 |
| Maschera di sala B uomini | 117.70 | 9,40 |
| Lucciola | 101.60 | 9,55 |
| Personale di pulizia A | 121,45 | 5.50 |
| Personale di pulizia B | 101.60 | 3.45 |
| Bigliettaio | 111,55 | 10.95 |
| *Retribuzione giornaliera* | | |
| Custode | 1.080 | |

OSSERVAZIONI: La retribuzione dei custodi è fissata in relazione all'orario di lavoro di 10 ore giornaliere.

TABELLA *B*

**RETRIBUZIONE ORARIA IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 1960 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DAI CINEMA E CINEMA-TEATRI DI SALSOMAGGIORE E FIDENZA (CON ESCLUSIONE DEI CINEMA PARROCCHIALI E DEI PICCOLI ESERCIZI)**

| *Retribuzione oraria* | Paga base | 3° elem |
|---|---|---|
| 1° operatore | 217,35 | 12,30 |
| 2° operatore | 197,45 | 8,75 |
| Operaio specializzato | 173,25 | 0,35 |
| Operaio qualificato | 154.65 | 0,25 |
| Operaio comune maschera controllo affissatore | 145.95 | 5.— |
| Manovale comune maschera di sala A | 138.95 | 6.50 |
| Maschera di sala B uomini | 129.50 | 9,40 |
| Lucciola | 111,75 | 9.55 |
| Personale di pulizia A | 133,60 | 5,50 |
| Personale di pulizia B | 111,80 | 3,45 |
| Bigliettaio | 122,70 | 10,95 |
| *Retribuzione giornaliera* | | |
| Custode | 1.190 | |

OSSERVAZIONI: La retribuzione dei custodi è fissata in relazione all'orario di lavoro di 10 ore giornaliere.

TABELLA *C*

**RETRIBUZIONE MENSILE IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 1960 PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DAI CINEMA E CINEMA-TEATRI DELLA PROVINCIA DI PARMA NONCHE' DAI PICCOLI ESERCIZI, SITI IN PARMA**

| | Uomini | Donne |
|---|---|---|
| 1ª *Categoria*: | | |
| superiori ai 21 anni | 71.005 | 71.005 |
| 2ª *Categoria*: | | |
| superiori ai 21 anni | 53.029 | 45.557 |
| inferiori ai 21 anni | 46.007 | 39.210 |
| 3ª *Categoria* A: | | |
| superiori ai 21 anni | 39.210 | 33.705 |
| dai 20 ai 21 anni | 37.693 | 31.795 |
| dai 19 ai 20 anni | 36.177 | 28.649 |
| dai 18 ai 19 anni | 33.256 | 26.458 |
| dai 17 ai 18 anni | 28.649 | 24.323 |
| 3ª *Categoria* B: | | |
| superiori ai 21 anni | 33.199 | 28.593 |
| dai 20 ai 21 anni | 31.738 | 27.301 |
| dai 19 ai 20 anni | 30.784 | 25.539 |
| dai 18 ai 19 anni | 28.874 | 22.582 |
| dai 17 ai 18 anni | 24.380 | 20.616 |

Visti l'accordo e le tabelle che precedono.

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*: SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 22 GIUGNO 1960, PER LA DETERMINAZIONE DELLA FESTIVITÀ AGGIUNTIVA PER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI CINEMA E CINEMA-TEATRI DELLA PROVINCIA DI PARMA

Addì 22 giugno 1960, presso la sede dell'Unione Parmense degli Industriali,

tra

il GRUPPO DEGLI INDUSTRIALI DELLO SPETTACOLO DELLA PROVINCIA DI PARMA A.G.I.S. rappresentato dal suo Capo Gruppo comm. *Antonio Cellie,* assistito dal dottor *Fernando Juvarra,* Direttore dell'Unione Parmense degli Industriali e dal dr. *Giorgio Orlandini*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal sig. *Marcello Giacchetti,* assistito dal rag. *Luciano Dalla Tana,* Segretario della Camera del Lavoro di Parma e Provincia:

la FEDERAZIONE UNITARIA DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal geom. *Arrigo Fariselli,* dell'Unione Sindacale di Parma e Provincia;

la FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal prof. *Mario They,* assistito dal cav. *Ruggero Caggiati,* Segretario provinciale della Camera Sindacale del Lavoro di Parma e Provincia;

In relazione a quanto disposto dall'art. 16 del contratto nazionale di lavoro 13 marzo 1957, si è convenuto di stabilire quale festività infrasettimanale aggiuntiva per i dipendenti (operai ed impiegati) dagli esercizi cinematografici di Parma e Provincia, la giornata del 13 dicembre (S. Lucia).

Il presente accordo si intende valido per tutto il periodo in cui resterà in vigore il contratto nazionale di lavoro 13 marzo 1957 e si intenderà, quindi, automaticamente decaduto alla data di scadenza del predetto contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 GENNAIO 1960, PER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI CINEMA E CINEMA-TEATRI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Addì 15 gennaio 1960 in Siena

tra

la SEZIONE PROVINCIALE ESERCENTI CINEMA, rappresentata dal Presidente Magg. *Piero Debolini* assistito dal dott. *Guido Lenzi* dell'Associazione Industriali,

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO rappresentata dai signori *Guerrini* e *Armini*,

il SINDACATO PROVINCIALE F.U.L.S. rappresentato dal sig. *Gianni Puliti*,

il SINDACATO PROVINCIALE F.I.A.L.S. rappresentato dal sig. *Mattei Giuseppe*,

è stato stipulato il seguente accordo da valere per i lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri siti nel territorio della Provincia di Siena.

Art. 1

In relazione a quanto stabilito dall'art. 16 parte operai e dall'art. 12 parte impiegati del contratto di lavoro 13 marzo 1957, si conviene di fissare quale festività aggiuntiva, per gli operai e gli impiegati che lavorano nella sala di spettacolo o il cui lavoro è connesso con lo spettacolo, *la giornata dell'ultimo giorno di carnevale*.

Art. 2.

In relazione all'art. 5 - Parte Comune del contratto di lavoro 13 marzo 1957, si conviene di definire per piccoli esercizi quelli di 4ª e 5ª Categoria del Capoluogo e della Provincia.

Art. 3.

In relazione a quanto stabilito dall'art 2 punto *b*) dell'accordo nazionale 12 agosto 1959, si determinano come appresso le retribuzioni orarie dei minori di anni 20.

| | | Paga | 3° elemento |
|---|---|---|---|
| Lucciola dai 18-20 anni | L. | 102,32 | 3,15 |
| dai 16-18 anni | » | 80,55 | 2,48 |
| Bigliettai infer. ai 20 anni | » | 111,09 | 27,21 |

Art. 4.

In relazione a quanto stabilito dall'art. 4 punto 2) dell'accordo nazionale 12 agosto 1959 si determinano come appresso le retribuzioni orarie per alcune categorie di lavoratori dipendenti dagli esercizi di 4ª e 5ª Categoria del Capoluogo e grandi medi della Provincia e di 4ª e 5ª Categoria della Provincia.

Esercizi di 4ª e 5ª Categoria del Capoluogo e grandi medi della Provincia:

| | | Paga | 3° elemento |
|---|---|---|---|
| Primo operatore | L. | 208,10 | — |
| Secondo operatore | » | 190,10 | — |
| Maschera di controllo | » | 141,50 | — |
| Maschera di Sala A | » | 132,30 | — |
| Maschera di Sala B | » | 125,10 | 6,90 |

Esercizi di 4ª e 5ª Categoria della Provincia:

| | | Paga | 3° elemento |
|---|---|---|---|
| Primo operatore | L. | 193,10 | — |
| Secondo operatore | » | 178,10 | — |
| Maschera di controllo | » | 140,50 | — |
| Maschera di Sala A | » | 131,30 | — |
| Maschera di Sala B | » | 124,10 | 6,90 |

Per tutte le altre qualifiche di lavoratori non contemplate dal presente accordo verranno applicate le retribuzioni orarie previste per il Capoluogo.

Art. 5.

Il presente accordo provinciale trova applicazione dal 18 dicembre 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1197.

**Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Venezia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da aziende agricole e forestali;

Visto, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 20 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Associazione Provinciale Dirigenti ed Impiegati di Aziende Agricole;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Venezia, in data 30 aprile 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 20 settembre 1959, relativo agli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *luglio* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 156, *foglio n.* 15. — VILLA

# CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 20 SETTEMBRE 1959 PER GLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Il giorno 20 settembre 1959 presso la Sede di Venezia dell'Unione Provinciale degli Agricoltori

tra

l'UNIONE AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA, anche in rappresentanza e delega delle Categorie interessate, in persona del suo Presidente comm. *Donato Donati*, assistito dal direttore dott *Domenico Bellocchio*;

e

l'ASSOCIAZIONE DIRIGENTI E IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA, in persona del suo Presidente sig. *Giordano Bernardi* si è stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro — integrativo del contratto nazionale 21 ottobre 1958 — per gli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti da aziende agricole della provincia di Venezia.

## Art. 1.

### OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto regola i rapporti fra datori di lavoro agricoli e gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende ed imprese agricole e forestali della Provincia di Venezia.

## Art. 2.

### DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto sostituisce il Contratto Collettivo stipulato l'8 settembre 1954; entra in vigore il 1° luglio 1959 e forma parte integrante del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati di aziende agricole e forestali stipulato il 21 ottobre 1958 a norma dell'art. 37 dello stesso.

Scade il 30 giugno 1961 e s'intenderà prorogato di anno in anno qualora non venga disdettato per raccomandata da una delle parti almeno due mesi prima della scadenza. Detto contratto resterà in vigore fino al suo rinnovamento.

## Art. 3.

### CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

Agli effetti del trattamento economico degli impiegati, le aziende agricole della Provincia vengono divise in tre gruppi come segue:

— 1° gruppo: aziende aventi oltre 250 ha. di superficie;

— 2° gruppo: aziende aventi superficie da oltre 100 ha. fino ad ha. 250;

— 3° gruppo: aziende aventi una superficie fino ad ha. 100.

Agli effetti della classificazione di cui sopra, le superfici a frutteto o vigneto specializzato, verranno classificate come segue:

1) ogni ettaro di frutteto specializzato verrà considerato come equivalente a 3 ettari di seminativo normale;

2) ogni ettaro di vigneto specializzato verrà considerato come equivalente ad ettari 1.5 di seminativo normale.

## Art. 4.

### QUALIFICHE

Gli impiegati agricoli cui si applica il presente Contratto integrativo, vengono classificati nei due gruppi di concetto e di ordine riportati nella seguente tabella con le indicazioni delle diverse categorie e figure impiegatizie appartenenti ai gruppi stessi.

L'appartenenza degli impiegati alle varie Categorie dovrà essere determinata nella lettera di assunzione o nel contratto individuale; per tutto il resto facendosi riferimento all'articolo 9 del Contratto nazionale.

Le qualifiche e le mansioni della presente tabella possono, in una stessa azienda, essere comuni a più impiegati.

I GRUPPO

**IMPIEGATI DI CONCETTO**

*Direttori*:

Sono gli impiegati che non essendo dirigenti di Azienda, ai sensi dei decreti ministeriali 10 e 22 luglio 1935, ricevono dal conduttore, o chi per esso, orientamenti di massima e generali sull'attività cui sono addetti, che esplicano con autonomia di concezione e con propria iniziativa.

Possono essere inclusi in questa Categoria i funzionari amministrativi che esplicano la loro attività secondo i criteri di cui sopra.

2ª *Categoria*

*Agenti*:

Sono gli impiegati che ricevono dal conduttore, o chi per esso, direttive particolareggiate sull'attività cui sono addetti, che esplicano poi con appporto di capacità tecnica propria ed iniziativa in sede applicativa.

Possono essere parificati a questa Categoria i funzionari amministrativi che esplicano la loro attività secondo i criteri di cui sopra.

3ª *Categoria*

*Sotto-agenti e Capi-reparto tecnici ed amministrativi*:

a) *Sotto-agenti*: sono gli impiegati che collaborano con capacità tecnica propria con il Direttore o con l'Agente ovvero che collaborano direttamente con il datore di lavoro o chi per esso, quando quest'ultimo esplica nella propria azienda attività direttiva particolareggiata;

b) *Capi-reparto*: sono gli impiegati che in base alle direttive ricevute esplicano la propria capacità sovraintendendo alla gestione dei reparti tecnici o amministrativi cui sono specificatamente addetti, con corrispondente responsabilità verso il datore di lavoro.

II GRUPPO

**IMPIEGATI D'ORDINE**

1ª *Categoria*

*Castaldi*:

Si intendono per tali quegli impiegati che alle dipendenze del datore di lavoro o del personale di concetto di cui alle precedenti tre categorie e in talune specifiche attività rappresentandoli, collaborano nella azienda, curano l'esecuzione degli ordini e l'applicazione delle direttive tecniche, esercitando funzioni di vigilanza in genere, di sorveglianza sul raccolto, nonchè sull'attività dei coloni e degli operai, con facoltà di proporre, nei confronti di questi, sanzioni disciplinari.

Gli aiuto-contabili sono, ad ogni effetto, parificati ai castaldi.

*Magazzinieri*:

Sono parimenti assimilati ai castaldi i magazzinieri che hanno responsabilità di magazzino e delle merci loro affidate, nel senso qualitativo e quantitativo e con l'obbligo della tenuta dei libri di carico e scarico disposti dall'azienda.

Quando non ricorrono tali condizioni, il magazziniere rientra nella categoria dei salariati.

2ª *Categoria*

*Assistenti-Scritturali*:

Secondo gli ordini ricevuti caso per caso, curano la esecuzione di determinati lavori assegnandoli agli operai e coloni, propongono al diretto superiore i licenziamenti, nonchè i provvedimenti disciplinari per il personale sottoposto; propongono e controllano l'esecuzione dei cottimi, distribuiscono i terreni in compartecipazione, vigilano sull'esatta esecuzione delle lavorazioni e della raccolta dei prodotti.

Rientrano in questa Categoria gli scritturali, escluse le dattilografe per le quali non si ravvisa necessaria alcuna disciplina.

**NORME TRANSITORIE**

*Direttore*

Entro il 31 maggio 1960 i datori di lavoro procederanno al riconoscimento per iscritto della qualifica di « Direttore » con effetto dal 1° luglio 1959 a favore di quegli Agenti agricoli che di fatto svolgono le mansioni previste per la Categoria « Direttori ».

Art. 5.

**PERIODO DI PROVA**

Con riferimento all'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Impiegati Agricoli e Forestali 21 ottobre 1958, in assenza di esplicita clausola dell'impegno individuale, il periodo di prova per gli impiegati di concetto avrà un termine massimo di mesi 12 e minimo di mesi 3 e per gli impiegati d'ordine un periodo massimo di mesi 6 e minimo di 3 mesi.

Art. 6.

**RETRIBUZIONE**

I minimi di stipendio degli impiegati agricoli sono quelli risultanti dalle tabelle 1 e 2.

Le tabelle A e B costituiscono la base per l'applicazione delle variaziani bimestrali collegate all'Accordo nazionale di scala mobile stipulato in Roma il 26 aprile 1954 fra la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana e la Federazione Nazionale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi che fa parte integrante del presente Accordo, come fanno parte integrante le indicate tabelle n. 1 e 2, A e B.

### NORME PER GLI IMPIEGATI DI CAMPAGNA

Agli impiegati agricoli di campagna per tutte le categorie oltre agli stipendi di cui alla tabella 1 e ad integrazione degli stessi, spettano i seguenti generi in natura che potranno essere sostituiti, per accordo diretto fra aziende ed impiegati interessati, con altri generi per un valore corrispondente:

| | | |
|---|---|---|
| grano | al mese | Kg. 60 |
| granoturco scarto | » | Kg. 60 |
| latte | » | litri 60 |
| vino | » | litri 50 |

Qualora i quantitativi dei generi di cui sopra eccedano i bisogni della famiglia dell'impiegato, questi sarà tenuto a cederli all'azienda a prezzo ufficiale franco azienda. In nessun caso l'impiegato può vendere a terzi i generi in natura competentegli.

Se il datore di lavoro non è in grado di fornire, anche acquistandoli, alcuni dei generi di cui sopra in natura, corrisponderà in loro sostituzione all'impiegato l'importo in denaro relativo sulla base dei prezzi al dettaglio correnti nella piazza.

Nelle aziende della provincia, nelle quali l'ordinamento colturale non consente la produzione della maggior parte dei generi in natura da corrispondere agli impiegati, qualora il datore di lavoro trovi difficoltà ad applicare il trattamento previsto per gli impiegati di campagna, ha facoltà di applicare agli impiegati il trattamento stabilito per gli impiegati di città.

In relazione all'art. 15 del Contratto Nazionale, quando gli impiegati non godono gratuitamente di alloggio e di orto-pollaio, o di illuminazione, forniti loro dal datore di lavoro, gli competono le indennità sostitutive mensili quali risultano dalla tabella degli stipendi n. 1.

Non si fa luogo alla corresponsione della legna prevista dal citato articolo 15 del Contratto Nazionale perchè conglobata nella corresponsione mensile in denaro di cui alla tabella n. 1.

Le indennità per casa, orto-pollaio e luce, saranno adeguate in base alle percentuali di variazione della scala mobile.

### NORME PER GLI IMPIEGATI DI CITTÀ

Per gli impiegati agricoli di città di tutte le categorie, il datore di lavoro ha la facoltà di porre a disposizione dell'impiegato la casa, detraendo dagli elementi indicati nella tabella n. 2 l'importo relativo alla indennità casa.

Le indennità per casa, orto-pollaio e luce, saranno adeguate in base alle percentuali di variazione della scala mobile.

Anche per gli impiegati agricoli di città di tutte le categorie, non si farà luogo alla corresponsione della indennità « legna » prevista dall'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale in quanto conglobata nello stipendio in denaro di cui alla tabella n. 2.

Art. 7.

### MAGGIORAZIONI DI STIPENDIO PER TITOLI DI STUDIO

A far tempo dal 1° luglio 1959 gli stipendi in denaro — escluse le indennità per casa, orto-pollaio e luce — degli impiegati agricoli in possesso del diploma di laurea, rilasciato da Istituto Universitario Italiano o da Istituti Universitari esteri che abbiano riconoscimento legale in Italia, verranno maggiorati del 4 %.

A decorrere dalla stessa data gli stipendi in denaro — escluse le indennità per casa, orto-pollaio e luce — degli impiegati agricoli in possesso di diploma di Scuola Media Superiore, rilasciato da Istituti Scolastici Esteri che abbiano riconoscimento legale in Italia, nonchè degli impiegati muniti di licenza di scuole tecniche pratiche e speciali di agricoltura o di patente rilasciata ai sensi del regio decreto 1° marzo 1928, n. 697 verranno maggiorati del 2 %.

Art. 8.

### AUMENTI DI STIPENDI PER ANZIANITÀ

Agli impiegati agricoli verranno applicati gli aumenti di stipendio per anzianità, previsti dall'art. 17 del Contratto Nazionale.

Art. 9.

### CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Per gli impiegati dipendenti da più aziende, le parti si rimettono a quanto previsto nell'articolo 4 del Contratto Collettivo Nazionale.

Il presente Contratto integrativo e quello nazionale non si applicano alle persone che non sono legate alla azienda dai rapporti di cui al citato articolo 4 — ultima parte — del Contratto nazionale.

I contratti collettivi stessi non si applicano parimenti alle persone che prestano la loro attività occasionalmente o con rapporto non quotidiano o per saltuarie frazioni di giornata.

Art. 10.

### VALUTAZIONE GENERI

Il valore mensile dei generi da corrispondere agli impiegati agricoli di campagna di tutte le categorie è convenzionalmente fissato in L. 12.350 (dodicimilatrecentocinquanta) dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1961, ai fini del versamento dei contributi all'I.N.P.S. e alla Cassa Nazionale Assistenza Dirigenti ed Impegiati dipendenti da aziende agricole e forestali, nonchè per la determinazione degli scatti di anzianità, per la liquidazione delle ferie, 13ª mensilità e indennità di anzianità.

Per gli eventuali conguagli fra aziende ed impiegati per generi contrattuali corrisposti in più o in meno o per generi non contemplati dal presente Contratto integrativo, si assumeranno i prezzi medi annuali ricavati dalla azienda per ogni singolo prodotto.

TABELLA *A*

**STIPENDI « BASE » PER GLI IMPIEGATI AGRICOLI DI VENEZIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCALA MOBILE**

| CATEGORIE DI CAMPAGNA | Grandi Aziende | Medie Aziende | Piccole Aziende |
|---|---|---|---|
| *Impiegati di concetto* | | | |
| Direttori | 52.740 | 50.510 | 48.270 |
| Agenti | 50.930 | 48.780 | 46.620 |
| Sottoagenti e Capi reparto | 39.610 | 37.970 | 36.380 |
| *Impiegati d'ordine* | | | |
| Castaldi e Magazziniere | 29.660 | 28.500 | 27.350 |
| Assistenti e Scritturali | 20.740 | 20.020 | 19.300 |
| *Per tutte le categorie* | | | |
| Casa | 1.435 | 1.435 | 1.435 |
| Orto-pollaio | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| Luce | 725 | 725 | 725 |

TABELLA *B*

| CATEGORIE DI CITTÀ | Grandi Aziende | Medie Aziende | Piccole Aziende |
|---|---|---|---|
| *Impiegati di concetto* | | | |
| Direttori | 76.760 | 74.520 | 70.780 |
| Agenti | 73.910 | 71.760 | 68.160 |
| Sottoagenti | 61.490 | 59.880 | 58.280 |
| *Impiegati d'ordine* | | | |
| Castaldi e Magazziniere | 50.610 | 49.470 | 48.320 |
| Assistenti e Scritturali | 39.830 | 39.110 | 38.390 |
| *Per tutte le categorie* | | | |
| Casa | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
| Orto-pollaio | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| Luce | 725 | 725 | 725 |

TABELLA 1

**IMPIEGATI DI CAMPAGNA**

| CATEGORIE | Grandi Aziende | Medie Aziende | Piccole Aziende |
|---|---|---|---|
| *Impiegati di concetto* | | | |
| Direttori | 62.320 | 59.680 | 57.030 |
| Agenti | 60.180 | 57.640 | 55.090 |
| Sottoagenti e Capi reparto | 46.800 | 44.870 | 42.990 |
| *Impiegati d'ordine* | | | |
| Castaldi e Magazzinieri | 35.050 | 33.680 | 32.320 |
| Assistenti e Scritturali | 24.510 | 23.660 | 22.800 |
| *Per tutte le categorie* | | | |
| Casa | 1.695 | 1.695 | 1.695 |
| Orto-pollaio | 1.405 | 1.405 | 1.405 |
| Luce | 855 | 855 | 855 |

TABELLA 2

**IMPIEGATI DI CITTÀ**

| CATEGORIE | Grandi Aziende | Medie Aziende | Piccole Aziende |
|---|---|---|---|
| *Impiegati di concetto* | | | |
| Direttori | 90.700 | 88.050 | 83.630 |
| Agenti | 87.330 | 84.790 | 80.540 |
| Sottoagenti e Capi reparto | 72.660 | 70.750 | 68.860 |
| *Impiegati d'ordine* | | | |
| Castaldi e Magazzinieri | 59.800 | 58.450 | 57.090 |
| Assistenti e Scritturali | 47.060 | 46.210 | 45.360 |
| *Per tutte le categorie* | | | |
| Casa | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| Orto-pollaio | 1.405 | 1.405 | 1.405 |
| Luce | 855 | 855 | 855 |

A norma dell'art. 7 gli stipendi mensili risultanti dalla presente tabella dovranno essere aumentati:

*a*) dal 4% per gli impiegati muniti di laurea;

*b*) del 2% per gli impiegati muniti di diploma di scuola media superiore, nonchè agli impiegati muniti di licenza di scuole tecniche pratiche e speciali di agricoltura e di patente rilasciata ai sensi del R. D. 1° marzo 1928, n. 697.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
*il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1198.

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno ed affini della provincia di Genova e dalle imprese esercenti la stessa attività nel porto di Genova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie dei prodotti del legno e del sughero;

Visti, per la provincia di Genova:

— l'accordo collettivo integrativo 12 luglio 1950, per gli operai addetti all'industria del legno ed affini, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, Sezione Industriali del Legno, e il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Legno Artistiche e Varie, l'Unione Provinciale della C.I.S.L. al quale ha aderito, in data 11 gennaio 1961, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ;

— l'accordo collettivo integrativo 19 maggio 1954, e relativo protocollo aggiuntivo, per gli operai addetti all'industria del legno ed affini, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, Sezione Industriali del Legno, e il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Legno Boschivi Artistiche Varie, l'Unione Provinciale della C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.-Legno ; al quale ha aderito, in data 11 gennaio 1961, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ,

Visti, per il porto di Genova:

— il contratto collettivo 20 dicembre 1956, per gli operai addetti all'industria del legno ed affini, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, Sezione Industriali del Legno ed Affini, e la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e delle Industrie Varie Segreteria Provinciale il Sindacato Unitario Lavoratori Legno Artistiche e Varie Segreteria Provinciale l'Unione Italiana Lavoratori del Legno Artistiche e Varie Segreteria Provinciale , al quale ha aderito, in data 11 gennaio 1961, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.SN.A.L. ;

— gli accordi collettivi 26 luglio 1947 e 23 febbraio 1946, per gli addetti alle aziende lavoranti nell'ambito del porto di Genova, allegati al predetto contratto 20 dicembre 1956;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 29 della provincia di Genova, in data 10 marzo 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Genova, gli accordi collettivi integrativi 12 luglio 1950 e 19 maggio 1954, relativi agli operai addetti alla industria del legno ed affini, e per il porto di Genova, il contratto collettivo 20 dicembre 1956, e relativi accordi allegati 26 luglio 1947 e 23 febbraio 1946, per gli operai addetti alla industria del legno ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e del contratto anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno ed affini della provincia di Genova e dalle imprese esercenti la stessa attività nel porto di Genova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *luglio* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 156, *foglio n.* 17. — VILLA

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 12 LUGLIO 1950 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA INDUSTRIA DEL LEGNO E AFFINI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

L'anno 1950 ed addì 12 del mese di luglio in Genova

tra

la Sezione Industriali del Legno dell'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA, rappresentata dal suo presidente comm. *Cino Bazzoni* e dai sigg.: *Sebastiano Bonfiglio, Narciso Capurro, Edoardo Passano, Italo Scorza,* assistiti dal rag. *L. A. Quartero*

e

il SINDACATO PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO ARTISTICHE VARIE, rappresentata dal suo segretario sig. *Giuseppe La Barbera,* assistito dai sigg.: *Acquarone Angelo, Piras Antioco, Boccardo Carlo* e *Iaccarino Olivio*

nonchè

l'UNIONE PROVINCIALE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal sig. *Aurelio Pandini,*

si è stipulato il seguente accordo integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 28 dicembre 1948.

## 1) QUALIFICHE

*Operai specializzati*

Sono gli operai adibiti a mansioni che richiedono una particolare perizia e attività, una sicura conoscenza dei mezzi di lavoro e delle materie poste in lavorazione, conseguita con adeguato tirocinio, che sanno effettuare qualsiasi lavoro sia su disegno che con l'ausilio delle piante.

Ad esempio, appartengono agli operai specializzati: i doratori; i toupisti, gli attrezzisti; i lucidatori finiti; i bottai per botti e tini di grandi dimensioni; i conduttori di caldaie in quanto abbiano la responsabilità del servizio; gli ebanisti; i modellisti; i maestri d'ascia; i falegnami e i tappezzieri in pelle e in stoffa che eseguiscono ogni e qualsiasi lavoro; i falegnami parchettisti per pavimenti a disegno non comune; i macchiatori - verniciatori - coloritori finiti che sappiano anche stuccare e laccare. Gli intagliatori finiti; gli intarsiatori finiti; i decoratori finiti; i preparatori tracciatori; i doratori artistici ed i capi reparto, ai soli fini della tabella paga, godono di un salario superiore al minimo degli altri operai specializzati.

*Operai qualificati*

Sono gli operai che compiono lavori che richiedono il possesso di normali e specifiche capacità conseguite con adeguato tirocinio.

Ad esempio, appartengono agli operai qualificati: i tornitori finiti; i falegnami mobilieri che eseguono lavori normali della loro categoria; i quadratori; i macchinisti (esclusi i toupisti); i laccatori; i verniciatori; i coloritori; i lucidatori; i bottai; i parchettisti per pavimenti comuni.

*Operai comuni o manovali specializzati*

Sono gli operai che compiono lavori che non richiedono specifiche capacità ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio, che lavorano, generalmente, in aiuto all'operaio specializzato o qualificato.

Ad esempio appartengono agli operai comuni: i coloritori comuni; i lucidatori che ingrassano e carteggiano; gli addetti alle presse.

*Manovali comuni*

Sono gli operai che compiono lavori di pulizia, trasporto, carico e scarico o analoghi di fatica; anche se compiuti nei reparti di produzione.

Ad esempio, appartengono ai manovali comuni: il personale di fatica addetto alla pulizia dei macchinari, trasporto merci o qualunque lavoro di facchinaggio.

*Meccanici - Fabbri - Elettricisti*

Per quanto concerne la qualifica dei meccanici, fabbri, elettricisti, si fa riferimento alle norme in atto ed a quelle che verranno adottate per gli operai metalmeccanici.

## 2) AUMENTO DI PAGA AGLI INTAGLIATORI FINITI, INTARSIATORI FINITI, DECORATORI FINITI, PREPARATORI TRACCIATORI, DORATORI ARTISTICI ED AI CAPI REPARTO

Agli intagliatori finiti, intarsiatori finiti, decoratori finiti, preparatori tracciatori, doratori artistici ed ai capi reparto viene corrisposto un aumento sul minimo di paga di cui al concordato interconfederale 30 maggio 1947 di Lit. 5 orarie. Detto aumento si intende assorbito, tutto o in parte, dall'eventuale eccedenza al minimo di paga cui gli operai godono già.

## 3) CONTRATTO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO DA VALERE PER I LAVORATORI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DEL LEGNO E AFFINI

### Art. 1.

Agli effetti del presente contratto è apprendista colui che avendo superato i 14 anni di età, è occupato presso una delle Aziende di cui alla premessa, allo scopo di acquisire le capacità necessarie per diventare operaio qualificato o specializzato.

Art. 2.

L'imprenditore ha l'obbligo di assumere gli apprendisti nei modi previsti dalla legge.

Art. 3.

Possono essere assunti, per apprendere le mansioni di cui all'art. 8 i giovani che non abbiano oltrepassato l'età di 19 anni.

Art. 4.

L'assunzione degli apprendisti è sempre fatta per un periodo massimo di prova di due settimane, durante il quale è ammessa in ogni momento a ciascuna delle parti la rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso nè indennità. Il periodo di prova sarà computato agli effetti sia del periodo di apprendistato che di anzianità presso l'Azienda.

Art. 5.

L'apprendista non può lavorare a cottimo.

Art. 6.

La durata giornaliera del lavoro degli apprendisti è quella stabilita dall'art. 7 del Contratto collettivo di lavoro 28 dicembre 1948 per gli operai. Restano ferme le disposizioni di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Art. 7.

Cesserà la qualifica di apprendista e sarà considerato operaio qualificato, colui che abbia compiuto nelle stesse mansioni il periodo di tirocinio della durata precisata nell'articolo seguente.

Art. 8.

La durata massima dell'apprendistato resta fissata come segue a seconda delle mansioni che l'apprendista deve apprendere durante il periodo di tirocinio.

1° GRUPPO

Scultori intagliatori intarsiatori ebanisti falegnami addetti alla lavorazione dei mobili, degli articoli sportivi, degli infissi e serramenti, dei bigliardi ed accessori stipettai, corniciai e doratori di aste, doratori, laccatori lucidatori verniciatori tappezzieri modellisti carpentieri maestri d'ascia, calafati addetti alla lavorazione carri, carrozze, botti, fusti dogati, pipe, tranciati, compensati, tornitori, macchinisti, parchettisti.

Assunti in età dai 14 ai 15 anni: durata dell'apprendistato anni 5;

Assunti in età dai 15 ai 17 anni: durata dello apprendistato anni 4,

Assunti in età dai 17 ai 18 anni: durata dello apprendistato anni 3½:

Assunti in età dai 18 ai 18 anni e mezzo compreso: durata dell'apprendistato anni 3;

Assunti in età di 19 anni: durata dell'apprendistato anni 2½.

2° GRUPPO

Addetti alla lavorazione del sediame curvato comune e di serie, articoli da disegno, segherie produttrici di tavolame squadrato e truccioli, articoli sanitari, igienici e ghiacciaie in serie, lavorazione del giunco, pavimentisti in legno, forme per calzature, tacchi, cambrioni:

Assunti in età dai 14 ai 15 anni: durata dell'apprendistato anni 4;

Assunti in età dai 15 ai 18 anni: durata dell'apprendistato anni 3;

Assunti in età dai 18 ai 19 anni: durata dell'apprendistato anni 2½

3° GRUPPO

Gli addetti alla lavorazione dello zoccolame, fondo per calzature, cestai, rivestimenti di damigiane e fiaschi, produzione di agglomerati di paglia e truccioli di legno con altre materie cementizie, imballaggi leggeri a gabbia:

Assunti in età dai 14 ai 16 anni: durata dell'apprendistato anni 3;

Assunti in età dai 16 ai 18 anni: durata dell'apprendistato anni 2½;

Assunti in età dai 18 ai 19 anni: durata dell'apprendistato anni 2.

Art. 9.

Nella durata dell'apprendistato fissata nella misura di cui ai gruppi del precedente articolo 8, vanno compresi i periodi di apprendistato fatto in altre aziende del genere che siano documentabili, e semprechè durante tali periodi l'apprendista abbia esplicato le stesse mansioni per le quali continua ad apprendere.

Art. 10.

Il periodo di apprendistato sarà ridotto come appresso in relazione ai titoli di studio conseguiti dallo apprendista:

*a*) di due terzi per gli apprendisti muniti di licenza di scuola tecnica industriale ad indirizzo, corrispondente all'attività esplicata nell'azienda;

*b*) della metà per gli apprendisti che sono in possesso del diploma dei corsi triennali per la formazione di operai qualificati;

*c*) di un terzo per gli apprendisti che sono in possesso del diploma dei corsi biennali per la formazione di operai qualificati ad indirizzo corrispondente alla attività esplicata nell'azienda;

*d*) di un quarto per gli apprendisti che sono in possesso:

1) Diploma di corsi della durata di un anno per la formazione di operai qualificati, ad indirizzo corrispondente all'attività esplicata nell'azienda;

2) del diploma dei corsi biennali del primo addestramento;

3) della licenza di corsi biennali di avviamento professionale;

4) della licenza di scuole professionali artigiane.

Art. 11.

Per avere diritto ad essere ammesso al beneficio della diminuzione del periodo di apprendistato di cui all'articolo 10, l'apprendista dovrà presentare all'atto della assunzione (o quando ha conseguito il titolo scolastico stabilito, se questo è ottenuto durante il rapporto di lavoro) il titolo scolastico originale o certificato autentico equipollente.

Art. 12.

L'apprendista che ha superato il 17° anno di età ed ha già effettuato almeno quattro quinti del periodo di apprendistato per gli appartenenti al 1° e 2° gruppo e i due terzi per gli appartenenti al 3° gruppo, cui va sottoposto ai sensi di quanto disposto dagli articoli 8 e 10, potrà chiedere alla azienda da cui dipende di essere ammesso alla effettuazione di una prova d'arte per poter venire assegnato alla categoria di operaio qualificato, prima di terminare il periodo di apprendistato.

Art. 13.

La retribuzione dell'apprendista dovrà essere calcolata semestralmente in percentuale prendendo come base la paga globale dell'operaio qualificato (paga base, ex quota integrativa e indennità di contingenza):

*Gruppo A*: mobili infissi e avvolgibili tappezzieri bigliardi e pianoforti carpenteria navale carri e carrozze botti e fusti dogati articoli sportivi pipe tranciati e compensati aste dorate: L. 122,70;

*Gruppo B* sediame curvato, comune e di serie tornerie articoli da disegno segherie (produzione di tavolame e squadrati e truccioli) articoli sanitari igienici e ghiacciaie in serie lavorazione del giunco pavimenti in legno (esclusa la posa in opera) forme calzature, tacchi, cambrioni: L. 121,30;

*Gruppo C*: Cestai e rivestimenti damigiane e fiaschi zoccolame e fondi per calzature imballaggi comuni: L. 119,90.

Art. 14.

Dalle categorie sottostanti degli operai qualificati sono da escludersi, in ogni caso quelle degli « aiutanti » o le terze categorie per le quali sono state adottate declaratorie che nella sostanza sono simili alle seguenti:

sono coloro che superato il periodo di apprendistato e non avendo ancora acquistato la capacità lavorativa prevista per gli operai qualificati, lavorano in aiuto e sotto la guida degli operai qualificati o specializzati, e che da soli eseguiscono lavori semplici senza responsabilità.

Art. 15.

Gli apprendisti sono soggetti alle norme del vigente contratto di lavoro per gli operai dell'industria del legno 28 dicembre 1948.

Art. 16.

Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all'apprendista sarà rilasciato dall'azienda, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti.

Art. 17.

La retribuzione minima dell'apprendista determinata sulle percentuali di seguito specificate nei confronti dei minimi salariali provinciali, è per la categoria dello operaio qualificato, che svolge le mansioni corrispondenti a quelle che l'apprendista deve apprendere durante il periodo di tirocinio:

1° Gruppo Apprendisti di cui al Gruppo 1° dell'art. 8

*Assunti in età dai* 14 *ai* 15 *anni* *Durata dell'apprendistato anni* 5:

| | |
|---|---|
| Per il 1° semestre | 28% |
| » 2° » | 33% |
| » 3° » | 38% |
| » 4° » | 42% |
| » 5° » | 51% |
| » 6° » | 57% |
| » 7° » | 63% |
| » 8° » | 70% |
| » 9° » | 80% |
| » 10° » | 88% |

*Assunti in età dai* 15 *ai* 17 *anni* *Durata dell'apprendistato anni* 4:

| | |
|---|---|
| Per il 1° semestre | 33% |
| » 2° » | 38% |
| » 3° » | 42% |
| » 4° » | 49% |
| » 5° » | 57% |
| » 6° » | 65% |
| » 7° » | 73% |
| » 8° » | 85% |

*Assunti in età dai* 17 *ai* 18 *anni* *Durata dell'apprendistato anni* 3½:

| | |
|---|---|
| Per il 1° semestre | 34% |
| » 2° » | 38% |
| » 3° » | 42% |
| » 4° » | 49% |
| » 5° » | 57% |
| » 6° » | 70% |
| » 7° » | 85% |

*Assunti in età dal* 18° *al* 18° *anno e mezzo compreso - Durata dell'apprendistato anni* 3:

| | |
|---|---|
| Per il 1° semestre | 37% |
| » 2° » | 42% |
| » 3° » | 49% |
| » 4° » | 57% |
| » 5° » | 70% |
| » 6° » | 85% |

*Assunti in età dai* 19 *anni* *Durata dell'apprendistato anni* 2½:

| | |
|---|---|
| Per il 1° semestre | 37% |
| » 2° » | 44% |
| » 3° » | 52% |
| » 4° » | 65% |
| » 5° » | 82% |

2° GRUPPO Apprendisti di cui al Gruppo 2° dell'art. 8
*Assunti in età dai 14 ai 15 anni Durata dell'apprendistato anni 4*:

| | |
|---|---|
| Per il 1° semestre | 28% |
| » 2° » | 33% |
| » 3° » | 38% |
| » 4° » | 42% |
| » 5° » | 51% |
| » 6° » | 61% |
| » 7° » | 75% |
| » 8° » | 85% |

*Assunti in età dai 15 ai 18 anni Durata dell'apprendistato anni 3*:

| | |
|---|---|
| Per il 1° semestre | 33% |
| » 2° » | 38% |
| » 3° » | 42% |
| » 4° » | 51% |
| » 5° » | 65% |
| » 6° » | 85% |

*Assunti in età dai 18 ai 19 anni Durata dell'apprendistato anni 2½*:

| | |
|---|---|
| Per il 1° semestre | 37% |
| » 2° » | 42% |
| » 3° » | 57% |
| » 4° » | 70% |
| » 5° » | 85% |

3° GRUPPO Apprendisti di cui al Gruppo 3° dell'art. 8
*Assunti in età dai 14 ai 16 anni Durata dell'apprendistato anni 3*:

| | |
|---|---|
| Per il 1° semestre | 28% |
| » 2° » | 33% |
| » 3° » | 38% |
| » 4° » | 48% |
| » 5° » | 60% |
| » 6° » | 82% |

*Assunti in età dai 16 ai 18 anni Durata dell'apprendistato anni 2½*:

| | |
|---|---|
| Per il 1° semestre | 33% |
| » 2° » | 38% |
| » 3° » | 55% |
| » 4° » | 70% |
| » 5° » | 82% |

*Assunti in età dai 18 ai 19 anni compresi Durata dell'apprendistato anni 2*:

| | |
|---|---|
| Per il 1° semestre | 37% |
| » 2° » | 50% |
| » 3° » | 65% |
| » 4° » | 82% |

Art. 18.

Il presente contratto sostituisce le norme fino ad oggi vigenti circa il trattamento degli apprendisti nell'industria del legno e affini.

Art. 19.

Le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli dell'apprendista già in servizio, che continueranno ad essere mantenute « ad personam ».

4) LAVORI DISAGIATI E PERICOLOSI

I seguenti lavori sono considerati disagiati e pericolosi:

*a*) lavori su ponti mobili in sospensione;

*b*) lavori interni ed esterni su ponti fissi oltre l'altezza di mt. 6 in condizioni di pericolosità o difficoltà e disagio.

Per il periodo di tempo in cui si effettuano i lavori di cui sopra verrà corrisposta, oltre alla normale retribuzione, una maggiorazione del 15 % da calcolarsi sulla retribuzione globale.

5) LAVORI NOCIVI

Per quanto concerne i lavori nocivi ci si atterrà alle norme che verranno applicate all'industria metalmeccanica.

6) MENSA

Con riferimento all'art. 28 del contratto nazionale di categoria 28 dicembre 1948 ed in relazione alla circolare n. 32 del 27 novembre 1946 dell'Associazione degli Industriali della provincia di Genova, l'indennità di mensa viene corrisposta nella misura di Lit. 30 giornaliere.

7) INDENNITÀ CONSUMO FERRI

Agli operai falegnami che su richiesta della Ditta da cui dipendono adoperino nello svolgimento della loro opera esclusivamente il loro corredo normale di ferri, sarà corrisposta una indennità di consumo ferri di lit. 24 giornaliere, per 8 ore di effettiva prestazione.

8) CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti con il presente accordo non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli all'operaio attualmente in servizio, le quali verranno mantenute « ad personam ».

9) DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre dal 15 aprile 1950 e scadrà il 31 dicembre 1951.

Sarà rinnovato tacitamente di anno in anno se non disdetto tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il presente contratto non si applica alla categoria del sughero.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 19 MAGGIO 1954 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA INDUSTRIA DEL LEGNO E AFFINI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Addì 19 maggio 1954, in Genova

tra

la Sezione Industriali del Legno dell'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della provincia di Genova, rappresentata dal suo presidente rag. *Andrea Barbieri* e con la partecipazione dei sigg. *Narciso Capurro*, cav. *Edoardo Passano*, *Italo Scorza*, *Giuseppe Storace*, assistiti dal rag. *L. A. Quartero*, segretario della sezione stessa

e

il SINDACATO PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO BOSCHIVI ARTISTICHE VARIE, rappresentato dal suo segretario sig. *Giuseppe La Barbera*, assistito dai sigg.: *Antioco Piras*, *Olivio Iaccarino*, *Carlo Boccardo* e *Ettore Bovoli*,

l'UNIONE PROVINCIALE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATO LAVORATORI, rappresentata dal sig. *Aurelio Pandini*,

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE U.I.L.-LEGNO, rappresentata dai sigg.: *Francesco Pinzelli* e *Magi Giulio* è stato stipulato il seguente accordo integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1953.

## 1) QUALIFICHE

*Operai specializzati.* — Appartengono a questa categoria gli operai adibiti a mansioni che richiedono una particolare perizia ed attività, una sicura conoscenza dei mezzi di lavoro e delle materie poste in lavorazione, conseguite con adeguato tirocinio e che sanno effettuare qualsiasi lavoro, compresi quelli su disegno e con le piante.

Ad esempio, appartengono a questa categoria: doratori: toupisti; intagliatori finiti; intarsiatori finiti: decoratori finiti; lucidatori finiti: restauratori di oggetti d'arte e di mobili artistici; attrezzisti: bottai per botti e tini di grandi dimensioni; ebanisti; modellisti: maestri d'ascia; falegnami e tappezzieri in pelle o stoffa che eseguiscono ogni e qualsiasi lavoro: parchettisti per pavimenti a disegno non comune; macchiatori, verniciatori e coloritori finiti che sappiano anche stuccare e laccare: carpentieri capaci di eseguire qualsiasi lavoro, ecc.

*Operai qualificati.* — Appartengono a questa categoria gli operai che compiono lavori che richiedono il possesso di normali e specifiche capacità conseguite con adeguato tirocinio.

Ad esempio, appartengono a questa categoria: tornitori finiti; falegnami mobilieri che eseguiscono lavori normali della loro categoria; quadratori, macchinisti (esclusi i toupisti); laccatori; verniciatori; coloratori; lucidatori; bottai; operai parchettisti per pavimenti comuni; carpentieri; ecc.

*Operai comuni o manovali specializzati.* — Sono gli operai che compiono lavori che non richiedono specifiche capacità ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio, che lavorano, generalmente, in aiuto all'operaio specializzato o qualificato.

Ad esempio, appartengono agli operai comuni: i coloritori comuni; i lucidatori che ingrassano e carteggiano; gli addetti alle presse; ecc.

*Manovali comuni.* — Sono gli operai che compiono lavori di pulizia, trasporto, carico e scarico o analoghi lavori di fatica, anche se compiuti nei reparti di produzione.

Ad esempio, appartengono ai manovali comuni: il personale di fatica addetto alla pulizia dei macchinari; trasporto merci o qualunque lavoro di facchinaggio; ecc.

*Meccanici fabbri elettricisti.* — Per quanto concerne la qualifica dei meccanici, fabbri, elettricisti, si fa riferimento alle norme in atto ed a quelle che verranno adottate per gli operai metalmeccanici.

## 2) TRATTAMENTO ECONOMICO PARTICOLARE PER ALCUNE CATEGORIE DI OPERAI SPECIALIZZATI

Agli intagliatori finiti, intarsiatori finiti, decoratori finiti, doratori artistici, restauratori di oggetti d'arte e di mobili artistici, preparatori tracciatori e agli attrezzisti toupisti che sappiano eseguire su disegno i ferri di qualsiasi sagoma, il minimo di paga di cui al concordato interconfederale 30 maggio 1947 viene maggiorato di Lire 5 orarie. Detta maggiorazione si intende assorbita, in tutto o in parte, dall'eventuale eccedenza al minimo di paga di cui gli operai godono già.

## 3) LAVORI DISAGIATI E PERICOLOSI

I seguenti lavori sono considerati lavori disagiati e pericolosi:

*a*) lavori su ponti mobili in sospensione;

*b*) lavori interni ed esterni su ponti fissi oltre l'altezza di metri 5 in condizioni di pericolosità e difficoltà e disagio.

Per il periodo di tempo in cui si effettuano i lavori di cui sopra verrà corrisposta, oltre alla normale retribuzione, una maggiorazione del 18 % da calcolarsi sulla retribuzione globale.

4) LAVORI NOCIVI

Per quanto concerne i lavori nocivi ci si atterrà alle norme che verranno applicate all'industria metalmeccanica.

5) MENSA

Con riferimento all'art. 31 del Contratto nazionale di categoria 15 maggio 1953 ed in relazione alla circolare n. 32 del 27 novembre 1946 dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Genova, l'indennità di mensa viene corrisposta nella misura di Lit. 30 giornaliere.

6) INDENNITÀ CONSUMO FERRI

Agli operai che, su richiesta della ditta dalla quale dipendono, adoperino nello svolgimento della loro opera esclusivamente il loro corredo normale di ferri, sarà corrisposta una indennità di consumo ferri nelle seguenti misure giornaliere, per 8 ore di effettiva prestazione:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) Calafati | L. | 24 |
| *b*) Carpentieri, falegnami e intagliatori | » | 30 |
| *c*) Operai che lavorano a bordo di navi o fuori sede | » | 40 |

7) APPRENDISTATO

Per quanto concerne la disciplina dell'apprendistato valgono le norme dell'accordo integrativo provinciale 12 luglio 1950.

8) CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE

Le parti con il presente accordo non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli all'operaio attualmente in servizio, le quali verranno mantenute « ad personam ».

9) DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre dal 1° maggio 1954 e scadrà il 30 aprile 1955, fatta eccezione per il punto 7°) relativo all'apprendistato che potrà essere disdettato anche prima di tale termine.

Sarà rinnovato tacitamente di anno in anno se non disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

10°) Il presente contratto non si applica alla categoria del sughero.

*Protocollo aggiuntivo*

In occasione della firma del contratto le parti convengono che le aziende corrisponderanno agli operai dipendenti una somma forfettaria, a titolo di consumo ferri, nelle seguenti misure:

L. 300 ai carpentieri, falegnami e intagliatori in servizio presso l'azienda dal 1° marzo 1954;

L. 800 agli operai che lavorano a bordo di navi o fuori sede, in servizio presso l'azienda dal 1° marzo 1954;

L. 150 ai carpentieri, falegnami e intagliatori in servizio presso l'azienda dal 1° aprile 1954;

L. 400 agli operai che lavorano a bordo di navi o fuori sede, in servizio presso l'azienda dal 1° aprile 1954.

Visti l'accordo ed il protocollo aggiuntivo che precedono,
*il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# CONTRATTO COLLETTIVO 20 DICEMBRE 1956 PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL LEGNO ED AFFINI DEL PORTO DI GENOVA

Addì 20 dicembre 1956, in Genova, via Garibaldi, 6,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Genova Sezione Industriali del Legno e Affini, rappresentata dal suo presidente cav. rag. *Andrea Barbieri*, assistito dal dott. *G. A. De Angelis* e dal ragioniere *Alteo Casini*.

con l'intervento di una delegazione di industriali composta dai signori: *Italo Scorza* della ditta *Gerolamo Scorza*. *Settimo De Scalzi* della ditta omonima, *Nicolò Enrico Alongi* della ditta *Fratelli Bianchi* e *Giovanni Bozzomo* della ditta *Giovanni Gavarone* fu Giovanni,

e

la SEGRETERIA PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO DELL'EDILIZIA E DELLE INDUSTRIE VARIE (F.I.L.L.E.A.), rappresentata dal segretario provinciale sig. *Giuseppe La Barbera*,

la SEGRETERIA PROVINCIALE DEL SINDACATO UNITARIO LAVORATORI LEGNO ARTISTICHE E VARIE (S.U.L.L.A.V.), rappresentata dal segretario provinciale sig. *Raoul Valbonesi* e dal sig. *Giovanni Oggero;*

la SEGRETERIA PROVINCIALE DELL'UNIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO ARTISTICHE E VARIE, rappresentata dal segretario provinciale sig. *Luigi Tagli;*

premesso che con l'accordo 16 gennaio 1947 stipulato tra le parti interessate, innanzi l'Ufficio regionale del lavoro di Genova, è stata riconosciuta agli operai dipendenti dalle ditte del legno lavoranti nel porto di Genova, la corresponsione di « un premio di incentivo sul lavoro » nella misura del 18% (diciotto per cento) della paga base risultante dall'applicazione, al settore in parola, del concordato interconfederale 27 ottobre 1946, ridotto nella misura del 16,20% (sedici e venti per cento), in dipendenza dell'accordo interconfederale 26 luglio 1947 (art. 5 dell'accordo stesso);

premesso, inoltre, che le aziende del settore in parola, nel novembre del 1952 hanno concesso aziendalmente un acconto, su eventuali futuri aumenti concordati in sede nazionale e provinciale, nella misura giornaliera di L. 95 per l'operaio specializzato, L. 85 per l'operaio qualificato, L. 75 per il manovale specializzato e L. 70 per il manovale comune, e che tale acconto successivamente è stato parzialmente assorbito;

è stata esaminata la richiesta formulata dai lavoratori del settore di che trattasi (legno-porto), intesa ad ottenere la corresponsione a favore degli operai in parola, delle intere quote di L. 95, L. 85, L. 75 e L. 70, sopra indicate, anzichè delle minori somme residue ed ai fini di una semplificazione degli elementi costituenti il trattamento economico dei prestatori d'opera in questione.

Dopo ampia e cordiale discussione, è stato convenuto quanto appresso:

a far data del 3 dicembre 1956, gli importi di cui all'accordo provinciale 16 gennaio 1947, citato, e le somme residue degli accordi aziendali come indicato in premessa, concessi nel novembre 1952, si intendono decaduti e sostituiti, per ogni categoria di prestatori di opera, dai seguenti, a titolo di « incentivo di produzione »:

| | | | |
|---|---|---|---|
| operaio specializzato | L. | 17,3825 | orarie |
| operaio qualificato | » | 15,2775 | » |
| manovale specializzato | » | 13,5775 | » |
| manovale comune | » | 12,3625 | » |

In dipendenza di quanto sopra, le parti si danno reciprocamente atto che, a far data dal 3 dicembre 1956, l'accordo 16 gennaio 1947 predetto e le citate concessioni aziendali del novembre 1952, sono abrogati.

Tutto ciò premesso, ed a maggior chiarimento per l'applicazione del presente accordo provinciale, le parti dichiarano che il trattamento economico riguardante gli operai dipendenti da aziende lavoranti nel porto di Genova è il seguente:

*a*) minimo orario salariale di cui all'accordo nazionale di categoria 24 luglio 1956;

*b*) indennità di contingenza;

*c*) maggiorazione a favore dei lavoratori dipendenti da aziende lavoranti nell'ambito del porto di Genova, di cui all'accordo provinciale 23 febbraio 1946, e successivo del 26 luglio 1947;

*d*) incentivo di produzione di cui al presente accordo provinciale (20 dicembre 1956).

Per le donne ed i lavoratori di età inferiore agli anni 20, si applicano gli scatti contrattuali vigenti per qualifica, età e sesso.

Le parti hanno inoltre convenuto che qualsiasi richiesta o pretesa che sia stata o che possa essere avanzata per il periodo anteriore all'entrata in vigore del presente accordo, per eventuali differenze retributive relative alla corresponsione di quote orarie di cui alla accennata concessione fatta dalle aziende del settore legno-porto nel novembre 1952, si intende ad ogni fine tacitata o transatta con la corresponsione di L. 2.500 (duemilacinquecento) per l'operaio specializzato; di lire 2.300 (duemilatrecento) per l'operaio qualificato; di L. 2.000 (duemila) per il manovale specializzato e di L. 1.800 (milleottocento) per il manovale comune.

Gli importi sopra indicati verranno corrisposti dalle aziende interessate agli operai in servizio alla data del 3 dicembre 1956.

DICHIARAZIONE A VERBALE

I rappresentanti provinciali delle Organizzazioni dei Lavoratori della categoria (F.I.L.L.E.A. S.U.L.L.A.V. U.I.L.-Legno) dichiarano che con la stipula dell'accordo provinciale 20 dicembre 1956 (relativo al legno-porto) non hanno inteso modificare le eventuali condizioni individuali di miglior favore godute alla data di stipulazione dell'accordo stesso da parte dei lavoratori interessati, e che pertanto i superminimi di merito o « ad personam » si devono intendere mantenuti nella loro misura e dovranno essere riportati in cifra al trattamento economico indicato nel citato accordo 20 dicembre 1956.

Inoltre, i rappresentanti dei lavoratori sopra citati intendono che le cifre relative all'« incentivo di produzione » di cui all'accordo 20 dicembre 1956 citato non potranno essere assorbite sotto qualsiasi titolo o ragione da eventuali accordi sia di carattere provinciale che nazionale.

ALLEGATO

ACCORDO COLLETTIVO 26 LUGLIO 1947 PER GLI ADDETTI ALLE AZIENDE LAVORANTI NELL'AMBITO DEL PORTO DI GENOVA

Premesso che con l'accordo 23 febbraio 1946 si è effettuato il passaggio dalla categoria A) alla Categoria 0 (zero) degli operai addetti alle Officine di riparazione, allestimento e trasformazioni di navi, ubicate nell'ambito del Porto, per potere concedere una maggiorazione del 10% sui minimi di paga base del Gruppo A) e ciò in considerazione della particolare situazione in cui si svolge il lavoro in porto, richiamata nell'accordo stesso,

si conviene quanto segue:

1) L'Accordo 23 febbraio 1946 deve essere interpretato nel senso che agli operai dipendenti dalle officine portuali viene riconosciuta una maggiorazione del 10% sui minimi di paga base quali risultano dopo l'applicazione dell'accordo 30 maggio 1917 per gli operai del Gruppo A):

2) I rappresentanti dei lavoratori rinunciano allo incasellamento nella categoria 0 (zero) come già disposto dal citato Accordo 23 febbraio 1946;

3) Le parti contraenti stabiliscono di incontrarsi per esaminare le possibilità di rivedere la maggiorazione del 10% qualora fossero concordati ulteriori trasferimenti di quote d'indennità di contingenza sulla paga base;

4) Il presente accordo ha la decorrenza dal 1° giugno 1947;

5) Per quanto non espressamente richiamato nel presente accordo, resta fermo tutto quanto contenuto nell'Accordo del 23 febbraio 1946, il quale si intende testualmente riportato.

ALLEGATO

ACCORDO COLLETTIVO 23 FEBBRAIO 1946 PER GLI ADDETTI ALLE AZIENDE LAVORANTI NELL'AMBITO DEL PORTO DI GENOVA

Tenuta presente la particolare situazione delle lavorazioni di riparazione ed all'Allestimento delle Navi, gli Industriali della Sezione Industriali portuali concedono agli operai dipendenti un aumento nella misura del 10% sui minimi di paga base oraria, effettuando il passaggio dalla Categoria « A » alla Categoria « 0 » ai sensi del concordato di Milano 6 dicembre 1945 in attesa della regolamentazione riguardante i premi della produzione e operosità.

Per i lavoratori che percepiscono alla data del presente accordo una paga base oraria di fatto superiore ai minimi verrà riportato sull'attuale paga di fatto, la differenza fra il vecchio ed il nuovo minimo.

Poichè le seguenti aziende portuali, Ansaldo, All. Navi Genova Sampierdarena e O.A.R.N. Allestimento e Riparazioni Navi, hanno già adottato un sistema di erogazione del « Premio di produzione » che appare consono ai postulati prospettati in materia dai Rappresentanti della Camera del Lavoro, resta convenuto che nei confronti delle predette aziende non venga esteso il criterio sopra indicato e che perciò esse rimangono esenti dalla applicazione del presente accordo.

Il presente accordo ha decorrenza dal 16 gennaio u. s. ed ha validità di tre mesi ed è rinnovabile.

Visti il contratto e gli allegati che precedono,
*il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1199.**

**Norme sull'indennità di mensa per i dipendenti dalle imprese di spedizione ed autotrasporti della provincia di Bologna.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 31 dicembre 1955 sulla indennità di mensa per i dipendenti dalle aziende di spedizioni ed autotrasporti, stipulato tra l'Associazione Bolognese Spedizionieri ed Autotrasportatori e il Sindacato Provinciale Autoferrotramvieri C.G.I.L., il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico C.I.S.L. il Sindacato Trasporti e Ausiliari del Traffico U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Bologna, in data 13 agosto 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 31 dicembre 1955, relativo alla indennità di mensa per i dipendenti dalle aziende di spedizioni ed autotrasporti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese di spedizioni ed autotrasporti della provincia di Bologna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *luglio* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 156, *foglio n.* 18. — VILLA

# ACCORDO COLLETTIVO 31 DICEMBRE 1955 SULLA INDENNITÀ DI MENSA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI SPEDIZIONI ED AUTOTRASPORTI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

L'anno 1955, addì 31 dicembre in Bologna, presso la sede della ABSEA Via Castiglione n. 13

tra

l'ASSOCIAZIONE BOLOGNESE SPEDIZIONIERI ED AUTOTRASPORTATORI, in persona del suo Presidente, cav. *Bruno Dominioni* con l'intervento dei signori: *Conticini* rag. *Vittorio* e del comm. *Mario Samoggia*,

e

il SINDACATO PROVINCIALE AUTOFERROTRANVIERI (C.G.I.L.) rappresentato dal sig. *Melloni Franco*, con l'intervento dei signori: *Duilio Chiarini*, *Giacomo Bentivogli* e *Gualtiero Magnani*;

il SINDACATO PROVINCIALE DELLA F.I.L.T.A.T. (C.I.S.L.), rappresentato dal rag. *Marcello Boni*,

e

il SINDACATO TRASPORTI E AUSILIARI DEL TRAFFICO U.I.L., rappresentato dal sig. *Sergio Ferrari*,

in rappresentanza delle rispettive categorie associate, si è stipulato il seguente accordo:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1956, l'indennità di mensa, fissata in L. 40 giornaliere, verrà corrisposta per tutti quei periodi per i quali è dovuta la retribuzione, fatta eccezione per i giorni in cui il dipendente gode dell'indennità di trasferta o del rimborso spese per prestazioni fuori sede.

Ne consegue che, pure conservando l'attuale carattere di parziale rimborso di spesa, la detta indennità sarà conteggiata a tutti gli effetti contrattuali e di legge.

Art. 2.

Fermo il principio affermato nell'articolo precedente, si conviene che le aziende conteggeranno, come segue, i compensi arretrati, valutati tenendo conto delle medie e che comunque sono accettati a saldo e stralcio di ogni diritto per il titolo di cui sopra, compresa l'indennità di caropane quando dovuta.

Per ogni anno di anzianità, con un massimo di anni 5, dal 31 dicembre 1955: L. 1.000.

Per le frazioni di anno saranno trascurate le anzianità inferiori a mesi 6 e conteggiate per anno intero le frazioni di mesi 6 o superiori.

Art. 3.

Il pagamento dei compensi di cui all'art. 2 dovrà aver luogo non oltre il 14 gennaio per gli operai e non oltre il 31 gennaio per gli impiegati.

Art. 4.

Agli effetti dell'importo dell'indennità di mensa restano ferme a tutti gli effetti le condizioni di miglior favore.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1200.

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese molitorie artigiane della provincia di Grosseto.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 27 dicembre 1948, per i lavoratori dipendenti dalle aziende molitorie artigiane;

Visto, per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 23 marzo 1949, stipulato tra l'Associazione degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacati Liberi;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 17 della provincia di Grosseto, in data 30 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 23 marzo 1949, relativo alle retribuzioni degli operai dipendenti dalle aziende molitorie artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese molitorie artigiane della provincia di Grosseto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *luglio* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 156, *foglio n.* 16. — VILLA

# ACCORDO C LLETTIVO INTEGRATIVO 23 MARZO 1949, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE MOLITORIE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

TABELLA SALARIALE IN VIGORE DAL 1° APRILE 1949

| CATEGORIE | Paga base oraria | Paga base giorn. (10 ore) |
|---|---|---|
| | — | — |
| Operai specializzati | 47,05 | 376,40 |
| Operai qualificati | 42.45 | 339,60 |
| Operai comuni (manovali specializzati) oltre 20 anni | 40,05 | 320,40 |
| Operai comuni (manovali specializzati) da 18 a 20 anni | 35,20 | 281,60 |
| Operai comuni (manovali specializzati) da 16 a 18 anni | 27,30 | 218,40 |
| Manovali comuni oltre 20 anni | 36,90 | 295,20 |
| Manovali comuni da 18 a 20 anni | 32 | 256 |
| Manovali comuni da 16 a 18 anni | 24,85 | 198,80 |
| Inferiori ai 16 anni | 17,90 | 143,20 |

In aggiunta ai minimi suddetti verrà corrisposta la « indennità giornaliera di contingenza » nella seguente misura:

| | | |
|---|---|---|
| Uomini superiori a 20 anni | L. | 522 |
| Uomini da 18 a 20 anni | » | 496 |
| Uomini da 16 a 18 anni | » | 392 |
| Uomini inferiori 16 anni | » | 261 |

La « indennità giornaliera di contingenza » subirà le eventuali variazioni del settore industriale.

*L'Unione Sindacati Liberi Grosseto*

*La Camera Confederale del Lavoro Grosseto*

*L'Associazione degli Artigiani di Grosseto*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1201.

**Norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento della scuola professionale per i lavoratori edili della provincia di Bologna.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo di lavoro 24 luglio 1959, per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;

Visto il contratto collettivo integrativo di lavoro 12 agosto 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizie ed affini della provincia di Bologna;

Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 11 dicembre 1959, e relativo allegato, concernente la regolamentazione del contributo per il funzionamento della scuola professionale edile, stipulato tra il Collegio Provinciale Costruttori Edili ed Imprenditori Affini e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Fe.N.E.A.L.), il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.C.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.L.E.A.), il Sindacato Provinciale (S.F.I.) e, in data 22 febbraio 1960, tra il Collegio Provinciale Costruttori Edili ed Imprenditori Affini e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (C.I.S.N.A.L.);

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 23 della provincia di Bologna, in data 6 maggio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Bologna, lo accordo collettivo 11 dicembre 1959, e relativo allegato, concernente la regolamentazione del contributo per il funzionamento della scuola professionale edile, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Bologna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *luglio* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 156, *foglio n.* 13. — VILLA

# ACCORDO COLLETTIVO 11 DICEMBRE 1959 RELATIVO ALLA REGOLAMENTAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PROFESSIONALE EDILE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

In Bologna, addì 11 dicembre 1959

tra

il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI ED IMPRENDITORI AFFINI della Provincia di Bologna rappresentato dal suo Presidente cav. del lav. *Giuseppe Angiolini*, assistito dal dott. *Luigi Panza*, con l'intervento della Delegazione Industriale presieduta dal cav. rag. *Olao Maini* e composta dai sigg. *Athos Bonazzi*, *Ferruccio De Donno*, *Ernesto Frabboni*, cav. arch. *Bruno Parolini*, rag. *Luigi Querzè*, geom. *Manlisco Righetti* e con l'assistenza dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna,

e, in ordine alfabetico,

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI E DEL LEGNO Fe.N.E.A.L. (U.I.L.) Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno, rappresentata dal Segretario provinciale sig. *Leonida Cortelli* e dal Vice segretario sig. *Alfredo Armaroli*, assistiti dal sig. *Luigi Rapparini*,

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI F.I.L.C.A. (C.I.S.L.) Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentata dal Segretario provinciale sig. *Romano Calza* e dal Vice segretario sig. *Armando Canelli*;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO DELLA EDILIZIA ED INDUSTRIE AFFINI F.I.L.L.E.A. (C.G.I.L.) Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini rappresentata dal Segretario provinciale sig. *Cesare Mazzacurati* con la partecipazione dei sigg. *Rinaldo Pederzani*, *Gastone Malaguti*, *Icilio Mignani*, *Marino Dal-Iolio*, *Giuseppe Fantazzini*, *Eugenio Zambonelli* e *Bruno Forni*;

il SINDACATO FERROVIERI ITALIANI S.F.I (C.G.I.L.) Sindacato Provinciale di Bologna, rappresentato dal Segretario provinciale sig. *Tolmino Predieri*, con la partecipazione del sig. *Gaetano Masetti*;

In Bologna, addì 22 febbraio 1960

tra

il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI ED IMPRENDITORI AFFINI della Provincia di Bologna rappresentato dal suo Presidente cav. del lav. *Giuseppe Angiolini*, assistito dal dott. *Luigi Panza*, con l'intervento della Delegazione Industriale presieduta dal cav. rag. *Olao Maini* e composta dai sigg. *Athos Bonazzi*, *Ferruccio De Donno*, *Ernesto Frabboni*, cav. arch. *Bruno Parolini*, rag. *Luigi Querzè*, geom. *Manlisco Righetti* e con l'assistenza dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna,

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI della Provincia di Bologna C.I.S.Na.L. rappresentato dal suo Segretario provinciale sig. *Alfredo Campi*, assistito dal comm. *Carlo Bonino*, Segretario Unione Provinciale del Lavoro della C.I.S.Na.L.;

per una migliore funzionalità dell'Istituto per l'Istruzione Professionale dei lavoratori edili della provincia di Bologna e per rendere più agevole le formalità di riscossione e di versamento del contributo Scuola edile;

si conviene e si stipula quanto segue:

1) con decorrenza 1° gennaio 1960 la Sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro I.N.A.I.L. di Bologna effettuerà il Servizio di riscossione del contributo a favore delle Scuole professionali edili dovuto dalle Imprese edili ed affini della provincia di Bologna ai sensi dello art. 61 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini e dell'art. 8 delle Norme integrative provinciali di lavoro 12 agosto 1959;

2) con decorrenza 1° gennaio 1960 il contributo a favore della Scuola professionale edile di cui all'art. 8 delle Norme provinciali integrative di lavoro 12 agosto 1959 viene fissato nella misura dello 0,30% (zero trenta per cento) degli emolumenti soggetti a premio di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro corrisposti dalle Imprese di cui al punto 1) agli operai da esse dipendenti;

3) la misura contributiva di cui al precedente punto 2) potrà essere variata di anno in anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, su conforme determinazione delle parti stipulanti il presente accordo, tenuto conto esclusivamente delle variazioni verificatesi nell'anno negli elementi della retribuzione e prendendo a base la misura del contributo indicata nell'art. 8 del Contratto collettivo integrativo provinciale di lavoro 12 agosto 1959 e del coefficiente di rapporto tra minimo di paga base e retribuzione soggetta al contributo assicurazioni infortuni;

4) il presente accordo è valido dal 1° gennaio 1960. Esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto collettivo integrativo provinciale di lavoro 12 agosto

1959 per gli operai addetti alle Industrie edilizia ed affini della Provincia di Bologna, in quanto permanga la convenzione dell'Istituto per l'istruzione professionale dei lavoratori edili della provincia di Bologna con l'I. N.A.I.L. per il servizio di riscossione del contributo di cui al punto 1). Per la disdetta ed il tacito rinnovo valgono le norme del citato Contratto collettivo di lavoro.

*Dichiarazione a verbale*

Le parti si danno atto che con il presente accordo non hanno inteso modificare, come infatti non hanno modificato, la misura del contributo fissata dall'art. 8 del Contratto collettivo integrativo provinciale di lavoro che viene riconfermata nella misura dello 0,50% sulla paga base.

ALLEGATO

# STATUTO DELL'ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI EDILI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA (4 MARZO 1953)

## DENOMINAZIONE, SCOPI E SEDE DELL'ISTITUTO

### Art. 1.

L'Istituto per l'istruzione professionale dei lavoratori edili della provincia di Bologna ha per scopo di affinare e perfezionare le capacità tecniche e culturali delle maestranze edili e di migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione. Esso si propone di conseguire tale scopo mediante l'istituzione e l'organizzazione di scuole professionali ed eventualmente il potenziamento di quelle già esistenti.

La modalità di funzionamento delle scuole saranno determinate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto con apposito regolamento.

### Art. 2.

L'Istituto ha sede in Bologna

## PATRIMONIO

### Art. 3.

Il patrimonio dell'Istituto può essere costituito da beni immobili urbani e rustici, da titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da altri capitali fruttiferi e da mobili in genere.

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Art. 4.

L'Amministrazione dell'Istituto è affidata ad un Consiglio di amministrazione, composto di dieci consiglieri, dei quali cinque nominati dal Collegio costruttori della provincia di Bologna, quale Sezione dell'Associazione industriali della Provincia di Bologna, costituita a rogito del notaio dott. Corrado Cicognari in data 25 agosto 1945 n. 9022 di repert. e gli altri cinque nominati:

tre dalla F.I.L.E.A. aderente alla C.G.I.L.;
uno dalla F.I.L.D.E. aderente alla C.I.S.L.;
uno dalla F.E.N.E.A. aderente alla U.I.L.

Il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza di insediamento nomina il Presidente nella persona di uno dei cinque suoi membri designati dal Collegio costruttori ed il Vice-presidente nella persona di uno degli altri cinque suoi membri designati dalle Organizzazioni dei lavoratori suddetti.

Le votazioni per tali nomine si fanno a voti segreti.

In caso di parità vengono ripetute per appello nominale, in caso ancora di parità è proclamato Presidente chi abbia ottenuto la maggioranza dei voti dei membri nominati dal Collegio costruttori ed è proclamato Vicepresidente chi abbia ottenuto la maggioranza dei voti, dei membri nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori edili.

### Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione, compresi il Presidente ed il Vice-presidente, dura in carica due anni.

Il Presidente, il Vice-presidente e gli altri Consiglieri possono essere confermati senza interruzione. I Consiglieri si intendono senz'altro confermati qualora non siano fatte nomine diverse almeno quindici giorni prima della scadenza del biennio di carica.

Alle vacanze che accadono fuori delle scadenze ordinarie si provvede mediante nomine straordinarie.

Analogamente si può provvedere da parte dell'Organizzazione cui spetta la nomina, per la sostituzione di uno o più membri del Consiglio di amministrazione che non siano intervenuti a tre adunanze consecutive del Consiglio stesso.

Chi surroga un membro cessato dalla carica anzitempo sta in carica solo per quanto vi sarebbe rimasto il predecessore.

### Art. 6.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

### Art. 7

Il Consiglio di amministrazione nomina un Direttore al di fuori del Consiglio stesso su designazione delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori.

### ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie hanno luogo una volta al mese; le straordinarie ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta al Presidente almeno cinque membri del Consiglio di amministrazione oppure il Collegio sindacale. La convocazione è fatta dal Presidente normalmente a mezzo di lettere raccomandate da spedirsi, salvo casi di urgenza, almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza, con specificazione degli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 9.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, da chi ne fa le veci a sensi dello art. 6 del presente statuto.

L'adunanza di insediamento è presieduta, prima della nomina del Presidente, dal Consigliere più anziano di età fra quelli nominati dal Collegio costruttori.

Art. 10.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque membri del Consiglio.

Le deliberazioni di questo debbono essere prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti, fatta eccezione per le deliberazioni relative all'oggetto di cui alla lettera *h*) dell'art. 12, per le quali è necessario il voto favorevole dei quattro quinti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale, salvo che il presente statuto disponga od il Consiglio di amministrazione deliberi che siano fatte a voti segreti.

In caso di parità di voti, nelle votazioni per appello nominale, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Tale prevalenza è esclusa nelle votazioni per la nomina del terzo liquidatore di cui all'art. 24 del presente statuto, e qualora si tratti di deliberare circa la istituzione di nuovi corsi d'istruzione e l'eventuale potenziamento delle Scuole già esistenti.

In questo secondo caso, qualora non si raggiunga maggioranza, il Consiglio demanderà al Presidente di studiare una soluzione conciliativa da proporre nella successiva adunanza del Consiglio stesso.

In caso di parità delle votazioni a voti segreti, le votazioni debbono essere ripetute in ogni caso per appello nominale.

Art. 11.

Il Segretario, nominato dal Consiglio ai sensi del successivo art. 12, redige i verbali delle adunanze, che debbono essere sottoscritti da tutti i membri del Consiglio intervenuti.

Qualora alcuni di questi si allontani o rifiuti di firmare, o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

### ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione:

*a*) provvede alla ordinaria gestione dell'Istituto ed al suo regolare funzionamento;

*b*) delibera i bilanci di previsione ed i conti consuntivi;

*c*) delibera le modalità di erogazione delle rendite;

*d*) delibera le destinazioni al fondo di riserva ordinaria di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 17 del presente statuto;

*e*) delibera l'eventuale istituzione di un fondo di riserva straordinario;

*f*) delibera sugli investimenti delle riserve;

*g*) delibera la istituzione di nuove scuole professionali determinandone con apposito regolamento le modalità di funzionamento ed eventualmente il potenziamento di quelle già esistenti;

*h*) promuove quando lo ritenga necessarie ed opportune le modificazioni dello statuto;

*i*) delibera i regolamenti di amministrazione, di servizio interno e per il personale e le eventuali modifiche di essi nonché del regolamento delle scuole;

*l*) determina le eventuali indennità da assegnarsi ai membri del Consiglio;

*m*) delibera i compensi da corrispondersi ai Sindaci;

*n*) nomina determinandone i compensi, sospende e licenzia gli impiegati e i salariati;

*o*) nomina, nella prima adunanza di ogni biennio di carica, fra i propri membri, il Presidente ed il Vice-Presidente ed altresì un Segretario del Consiglio che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso;

*p*) nomina se lo crede opportuno, fra i propri membri, esclusi il Presidente ed il Vice-presidente, un Consigliere economo, con le mansioni da precisarsi nel regolamento;

*q*) delibera — allorchè si verifichi uno dei fatti previsti nel primo comma dell'art. 23 del presente statuto — la presentazione dell'istanza per la dichiarazione di estinzione dell'Istituto, designando i liquidatori, e determinando gli scopi ai quali dovranno essere devoluti i beni dell'Istituto che resteranno dopo esaurita la liquidazione;

*r*) delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano l'Istituto.

### ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 13.

Spetta al Presidente dell'Istituto:

*a*) di rappresentare legalmente l'Istituto anche in giudizio;

*b*) di presiedere il Consiglio di amministrazione e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso;

*c*) di sospendere per gravi motivi gli impiegati ed i salariati e di prendere in casi d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dalla necessità, anche su materia

di competenza del Consiglio, salvo chiedere la ratifica del Consiglio stesso, da convocarsi, ove non osti giustificato impedimento, entro quindici giorni;

*d*) di firmare i mandati di riscossione e di pagamento.

### ATTRIBUZIONI DEL VICE-PRESIDENTE

Art. 14.

Spetta al Vice-presidente di sostituire il Presidente quando questi ne dia il mandato in caso di propria assenza o impedimento.

### ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 15.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Il primo esercizio finanziario avrà termine col 30 giugno 1948.

Art. 16.

Il bilancio preventivo deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 maggio precedente l'inizio dell'esercizio; il bilancio consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 settembre successivo al termine dell'esercizio.

Art. 17.

Sarà istituito un fondo di riserva ordinario formato da:

*a*) almeno il 5% delle entrate di ciascun esercizio;

*b*) gli avanzi o parti di avanzi di esercizio risultanti dai bilanci annuali e destinati dal Consiglio di amministrazione a tale fondo;

*c*) gli interessi del fondo stesso.

Le destinazioni a fondo di riserva ordinario per i titoli predetti saranno sospesi qualora il fondo di riserva abbia raggiunto un ammontare pari a quello preventivato per il fabbisogno dell'esercizio successivo e saranno riprese qualora il fondo stesso risulti inferiore a tale ammontare.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione potrà deliberare la istituzione di un fondo di riserva straordinario, determinandone i limiti ed ogni modalità.

### COLLEGIO SINDACALE

Art. 19.

Il Collegio sindacale si compone di tre Sindaci effettivi, designati uno dal Collegio costruttori, uno dalle Organizzazioni dei lavoratori edili, il terzo dal Collegio costruttori e dalle Organizzazioni dei lavoratori edili insieme o in mancanza di loro accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna e di due Sindaci supplenti designati uno dal Collegio costruttori e l'altro dalle Organizzazioni dei lavoratori edili.

I Sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati e s'intendono riconfermati per eguale periodo qualora siano fatte designazioni diverse almeno quindici giorni prima della scadenza del biennio di carica.

I compensi da corrispondersi ai Sindaci sono deliberati dal Consiglio di amministrazione col bilancio preventivo.

Art. 20.

I Sindaci sia effettivi che supplenti hanno facoltà di procedere, in ogni momento, sia collegialmente che individualmente all'esame dei registri degli atti dello Istituto, dei documenti di cassa ed al riscontro del contante e degli altri valori in essa depositati.

I sindaci possono essere invitati ad intervenire alla adunanza del Consiglio di amministrazione. Essi debbono essere convocati per l'esame del bilancio consuntivo almeno venti giorni prima della deliberazione dello stesso e, raffrontate le risultanze del bilancio con quelle dei registri, atti e documenti dell'Istituto, debbono redigere apposita relazione da presentare al Consiglio di amministrazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza fissata per la deliberazione del bilancio.

Il bilancio preventivo è a disposizione dei Sindaci in qualunque momento.

### EROGAZIONE DELLE RENDITE

Art. 21.

Le rendite dell'Istituto, salvo quanto disposto dal precedente art. 17 per la costituzione del fondo di riserva ordinaria e salvo l'eventuale istituzione di un fondo di riserva straordinaria e relative destinazioni, debbono essere interamente devolute per il raggiungimento degli scopi dell'Istituto indicati nell'art. 1 del presente Statuto.

Art. 22.

Le modalità di erogazione delle rendite sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

### ESTINZIONE DELL'ISTITUTO DESTINAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 23.

L'Istituto si estingue:

*a*) nel caso che gli scopi siano esauriti;

*b*) nel caso che gli scopi siano divenuti impossibili;

*c*) nel caso che gli scopi siano divenuti di scarsa utilità;

*d*) nel caso che il patrimonio sia divenuto insufficiente.

Verificandosi uno dei fatti predetti, il Consiglio di amministrazione deve deliberare la presentazione dell'istanza per la dichiarazione di estinzione dell'Istituto ai sensi del terzo comma dell'art. 27 del Codice civile.

Art. 24.

I liquidatori sono nominati del Consiglio di amministrazione in numero di tre, dei quali uno scelto fra i membri del Consiglio stesso designati dal Collegio costruttori, uno scelto tra gli altri membri del Consiglio, il terzo nella persona di un professionista del ramo.

In caso di parità nelle votazioni, per la nomina del terzo liquidatore, essendo esclusa a norma del quarto comma dell'art. 10 la prevalenza del voto del Presidente, la nomina stessa sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 25.

I beni dell'Istituto che resteranno dopo esaurita la liquidazione saranno devoluti agli scopi di pubblica utilità o di beneficenza per le categorie di lavoratori interessate, che saranno determinati dal Consiglio di amministrazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia.

Visti l'accordo e l'allegato che precedono,
*il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1202.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori occasionali e di ruolo dipendenti dalle imprese esercenti i lavori di cui agli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio autonomo del porto di Genova ed operanti nell'ambito del porto stesso.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959 per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti;

Visti, per le aziende operanti nell'ambito del porto di Genova:

— l'accordo collettivo 17 dicembre 1959, e relative tabelle, per i lavoratori addetti ai lavori previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, stipulato tra la Sezione Industriali Portuali della Associazione Provinciale degli Industriali, l'Intersind Delegazione Provinciale e la F.I.O.M. Provinciale, la FI.O.M. Centro, la F.I.L.P., la F.I.M.-C.I.S.L., la F.E.N.A.L.-Porti, la U.I.L.-Porto, la U.I.L.M.; al quale ha aderito, in data 12 giugno 1960, il Sindacato Lavoratori Metalmeccanici-C.I.S.N.A.L.,

— l'accordo collettivo 21 febbraio 1957, per l'aggiornamento dell'« indennità ambito porto » per gli operai dipendenti dalle officine ubicate nel porto di Genova: l'accordo collettivo 8 aprile 1957, relativo all'aggiornamento della indennità di bordo e alla forfettizzazione degli oneri e degli istituti contrattuali per gli operai occupati a bordo delle navi in riparazione nel porto di Genova; l'accordo collettivo 25 luglio 1957 per l'aggiornamento delle indennità di anzianità, preavviso e premio di anzianità forfetizzati per gli operai di ruolo della Compagnia Ramo Industriale impiegati nei lavori di cui agli artt. 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio autonomo del porto di Genova: l'accordo collettivo 9 agosto 1955 per il trattamento economico degli operai occupati nei lavori di riparazioni navali di cui agli artt. 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, tutti allegati al predetto accordo collettivo 17 dicembre 1959;

— l'accordo collettivo 22 febbraio 1960, relativo alle variazioni da apportare, in occasione di scatti in aumento o in diminuzione dell'indennità di contingenza, al compenso fisso giornaliero per la forfettizzazione della retribuzione differita spettante agli operai occasionali occupati nei lavori di cui agli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del porto di Genova, stipulato tra la Sezione Industriali Portuali della Associazione Provinciale degli Industriali e la F.I.O.M.-Centro, la F.I.L.P.; al quale hanno aderito, in data 15 luglio 1961, la F.E.N.A.L.-Porti, la F.I.M., la U.I.L.-Porto e la U.I.L.M.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 37 della provincia di Genova, in data 2 agosto 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per le aziende operanti nell'ambito del porto di Genova.

— l'accordo collettivo 17 dicembre 1959, relativo ai lavoratori addetti ai lavori previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del Porto di Genova;

— l'accordo collettivo 21 febbraio 1957, relativo all'aggiornamento dell'« indennità ambito porto » per gli operai dipendenti dalle officine ubicate nel porto di Genova; l'accordo collettivo 8 aprile 1957, relativo all'aggiornamento della indennità di bordo e alla forfetizzazione degli oneri e degli istituti contrattuali per gli operai occupati a bordo delle navi in riparazione nel porto di Genova; l'accordo collettivo 25 luglio 1957, relativo all'aggiornamento delle indennità di anzianità, preavviso e premio di anzianità forfetizzati per gli operai di ruolo della Compagnia Ramo Industriale impiegati nei lavori di cui agli artt. 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del Porto di Genova; l'accordo collettivo 9 agosto 1955, relativo al trattamento economico degli operai occupati nei lavori di riparazioni navali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, allegati al predetto accordo collettivo 17 dicembre 1959;

— l'accordo collettivo 22 febbraio 1960, relativo alle variazioni da apportare, in occasione di scatti in aumento o in diminuzione della indennità di contingenza, al compenso fisso giornaliero per la forfettizzazione della retribuzione differita spettante agli operai occasionali occupati nei lavori di cui agli artt. 5 e 6 del precitato decreto n. 13

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori occasionali e di ruolo dipendenti dalle imprese esercenti i lavori di cui agli artt 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del Porto di Genova ed operanti nell'ambito del porto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *luglio* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 156, *foglio n.* 7. — VILLA

# ACCORDO COLLETTIVO 17 DICEMBRE 1959 PER I LAVORATORI ADDETTI AI LAVORI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DECRETO N. 13 DEL 5 GENNAIO 1955 DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA

L'anno 1959, il giorno 17 del mese di dicembre, in Genova, nella sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Genova, si sono riuniti i signori:

dott *Ettore Gagliardi* e il dott. *Guido Castellano*, in rappresentanza della Sezione Industriali Portuali dell'Associazione Industriali della Provincia di Genova,
assistiti dall'avv *Giuseppe Manzitti*, segretario generale dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Genova,

comm. rag. *Aldo Martinez*, assistito dal dott *Giovanni Casaleggio*, in rappresentanza dell'Intersind Genova,

sig. *Mario Cuochi*, segretario della F.I.O.M. Provinciale,

sig. *Antonio Nardi*, segretario della F.I.O.M Centro,

sig. *Luigi Rum*, p. la Segreteria della F.I.L.P.,

sig. *Stefano Marollo*, per la Segreteria della F.I L.P., assistiti dal sig. *Fulvio Cerofolini* segretario della Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Genova,

cav *Raoul Valbonesi*, per la Segreteria F.I.M. C.I.S.L.,

sig. *Lelio Presa*, per la Segreteria FENAL-PORTI, assistiti dall'on. *Clodoaldo Binotti*, segretario Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.,

sig. *Renato Micco*, della Segreteria U.I.L. Porto,

sig. *Fernando Angiolucci*, della Segreteria U I.L. Porto,

sig. *Giovanni Gastaldo*, della Segreteria U I.L.M.,

sig. *Lorenzo Ristorini* della Segreteria U.I.L.M. assistiti dal sig. *Sergio Serena*, segretario della Camera Sindacale U I.L. di Genova;

allo scopo di procedere all'esame delle variazioni da apportare al trattamento economico dei lavoratori impiegati nei lavori di cui agli artt. 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del Porto, in relazione all'accordo economico e normativo stipulato in sede nazionale il 23 ottobre 1959 per i dipendenti delle industrie metalmeccaniche.

Dopo ampia e cordiale discussione le parti concordano quanto segue:

1) Aumento dei minimi della paga base nella misura del 5,50 % (cinque e cinquanta per cento) per gli uomini, e del 6,50 % (sei e cinquanta per cento) per le donne.

2) Computo della maggiorazione di officina ambito porto, nella misura vigente del 7 % (sette per cento), sulla nuova paga base risultante dal punto 1); per quanto riguarda le esclusioni da tale maggiorazione viene confermato l'ultimo comma della lettera *a*) dell'accordo 21 febbraio 1957 (Allegato 4).

3 Aumento dal 4 % al 5 % (cinque per cento) della maggiorazione per lavoro ad economia, da computarsi sempre sul minimo di paga base (art. 2 parte comune C.N. Metalmeccanici). Il compenso aggiuntivo a detta maggiorazione non viene, in deroga al principio dell'ultimo comma del richiamato art. 2. C N.M., diminuito dell'importo corrispondente al suddetto aumento ed è mantenuto immutato nelle misure stabilite, per le singole categorie, dall'accordo 9 agosto 1955 (Allegato 7).

4) Aumento, per tutte le categorie, della indennità di bordo da L. 15,50 a L. 17,10 (diciassette e dieci) orarie, in applicazione dell'accordo locale 8 aprile 1957 (Allegato 5).

Viene confermato dalle parti la validità dell'accordo verbale del 26 maggio 1959 secondo il quale le variazioni dei minimi contrattuali indicati in calce al testo dell'accordo 8 aprile 1957 vengono prese in considerazione, ai fini di un eventuale aggiornamento dell'indennità di bordo, solo al marzo di ogni anno. Si fa eccezione a tale accordo, per comune consenso delle parti, unicamente in occasione di variazioni ai minimi di paga base, come si verifica nelle presenti circostanze.

5) Il compenso fisso giornaliero per forfetizzazione retribuzione indiretta per gli operai occasionali (tanto i cosidetti « occasionali dell'elenco » del Consorzio Autonomo del Porto che quelli iscritti alla Sezione Collocamento Porto dell'Ufficio Regionale del lavoro) addetti ai lavori in questione passa:

| | | | |
|---|---|---|---|
| per l'operaio specializzato | da L. 503 — | a L. 569 — |
| per l'operaio qualificato | » » 455 — | » » 516 — |
| per il manovale specializzato | » » 435 — | » » 491 — |
| per il manovale comune | » » 408 — | » » 462 — |
| per il manovale specializzato tra 18/20 anni | » » 408,13 | » » 460,78 |
| per il manovale specializzato tra 16/18 anni | » » 328,52 | » » 371,18 |
| per il manovale comune tra 18/20 anni | » » 383,26 | » » 434,11 |
| per il manovale comune tra 16/18 anni | » » 309,16 | » » 350,62 |
| per i ragazzi | » » 224,22 | » » 254,77 |

Per le donne il compenso fisso giornaliero viene determinato nella misura di:

| | | |
|---|---|---|
| Donne 1ª categoria | L. | 443,12 |
| Donne 2ª categoria | » | 421,72 |
| Donne 3ª categoria | » | 397,26 |

L'ammontare del compenso in questione è stato determinato per i lavoratori superiori ai 20 anni, in base ai conteggi riportati nel prospetto allegato (allegato n. 1), che fa parte integrante del presente accordo.

Per i lavoratori inferiori ai 20 anni e per le donne il compenso è stato determinato con il seguente criterio proporzionale:

Compenso fisso M.S. 18/20 =
$$= \frac{\text{Compenso fisso M.S.} \times \text{retr. gior. M.S. 18/20}}{\text{retribuzione giornaliera M.S.}}$$

Compenso fisso M.S. 16/18 =
$$= \frac{\text{Compenso fisso M.S.} \times \text{retr. giorn. M.S. 16/18}}{\text{retribuzione giornaliera M.S.}}$$

Compenso fisso M.C. 18/20 =
$$= \frac{\text{Compenso fisso M.C.} \times \text{retr. giorn. M.C. 18/20}}{\text{retribuzione giornaliera M.C.}}$$

Compenso fisso M.C. 16/18 =
$$= \frac{\text{Compenso fisso M.C.} \times \text{retr. giorn. M.C. 16/18}}{\text{retribuzione giornaliera M.C.}}$$

Compenso fisso ragazzi =
$$= \frac{\text{Compenso fisso M.C.} \times \text{retr. giorn. ragazzi}}{\text{retribuzione giornaliera M.C.}}$$

Compenso fisso donne 1ª categoria =
$$= \frac{\text{Compenso fisso O.Q.} \times \text{retr. giorn. donna 1ª cat}}{\text{retribuzione giornaliera O.Q.}}$$

Compenso fisso donne 2ª categoria =
$$= \frac{\text{Compenso fisso M.S.} \times \text{retr. giorn. donna 2ª cat.}}{\text{retribuzione giornaliera M.S.}}$$

Compenso fisso donne 3ª categoria =
$$= \frac{\text{Compenso fisso M.C.} \times \text{retr. giorn. donna 3ª cat.}}{\text{retribuzione giornaliera M.C}}$$

6) Nei confronti degli operai che lavorino alle dipendenze della medesima ditta oltre 44 ore normali settimanali consecutive, verrà corrisposta la maggiorazione prevista dall'art. 6) — parte operai — del C. N. Metalmeccanici.

7) La maggiorazione per il lavoro festivo prevista dall'art. 12 — parte operai — del C. N. Metalmeccanici per le modificazioni attuate con l'accordo 23 ottobre 1959 viene portata dal 40 % al 50 %.

8) Si stabilisce che per gli operai di ruolo addetti ai lavori di cui agli artt 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del Porto, l'indennità giornaliera di cui al punto 1) dell'accordo 25 luglio 1957 (Allegato n. 6 riguardante il preavviso, l'indennità di licenziamento ed il premio di anzianità) viene elevata per tutte le categorie, da L. 63 a L. 85. La nuova misura è stata ricavata in base al conteggio illustrato nell'allegato n. 2).

9) *Decorrenza.* — Le variazioni intervenute negli elementi retributivi formanti oggetto del presente accordo avranno decorrenza dal periodo di paga in corso al 23 ottobre 1959. Tenuto conto della laboriosità dei conteggi da effettuare per il calcolo degli arretrati nonchè del periodo di fine d'anno che comporta numerosi adempimenti di natura amministrativa, le parti si danno atto che occorrerà un ragionevole periodo di tempo per il computo ed il pagamento dei suddetti arretrati.

Le rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori renderanno edotti i rispettivi aderenti delle anzidette circostanze e necessità.

Con la firma del presente accordo le parti dichiarano di aver completato in ogni sua parte l'applicazione dell'accordo economico e normativo 23 ottobre 1959 per quanto riguarda i lavoratori addetti ai lavori previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del Porto.

Viene allegata al presente accordo una tabella relativa al trattamento economico minimo per i lavoratori occasionali impiegati nei lavori sopra indicati.

TABELLA ALLEGATO 1

## DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL SALARIO INDIRETTO DA CORRISPONDERE AGLI OPERAI OCCASIONALI PER OGNI GIORNATA O NOTTATA DI LAVORO EFFETTUATA DAL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL 23 OTTOBRE 1959 NEI LAVORI DI CUI AGLI ARTT. 5 E 6 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO N 13 DEL 5 GENNAIO 1955 (Lavori straordinari e di garanzia)

| ISTITUTI | Giorni di retribuz. considerati per i singoli istituti | Ore di retribuz. considerate per i singoli istituti | Num. medio ore lavoro in un anno da un operaio (1) | Percentuale di maggioraz. sulla retribuz. (2) | Retribuzione giornaliera ai fini del calcolo (3) | | | | Importo del compenso giornaliero per forfetizzazione salario indiretto (4) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | O.S | O Q | M S | M C | O.S. | O.Q. | M.S. | M.C |
| Ferie | 14 — | 112 — | 2012 | 5,57% | 2.235,92 | 2.027,76 | 1.927,60 | 1.814,48 | 124,5407 | 112,9462 | 107,3673 | 101,0665 |
| Festività nazionali | 4 — | 32 — | 2012 | 1,59% | 2.235,92 | 2.027,76 | 1.927,60 | 1.814,48 | 35,5511 | 32,2413 | 30,6488 | 28,8502 |
| Festività infrasettimanali | 13 — | 104 — | 2012 | 5,17% | 2.235,92 | 2.027,76 | 1.927,60 | 1.814,48 | 115,5970 | 104,8351 | 99,6569 | 93,8086 |
| Gratifica natalizia | 25 — | 200 — | 2012 | 9,94% | 2.235,92 | 2.027,76 | 1.927,60 | 1.814,48 | 222,2504 | 201,5593 | 191,6034 | 180,3593 |
| Premio di anzianità | 1,8 | 14,40 | 2012 | 0,71% | 2.235,92 | 2.027,76 | 1.927,60 | 1.814,48 | 15,8750 | 14,3970 | 13,6859 | 12,8828 |
| Indennità di preavviso | 0,75 | 6 — | 2012 | 0,30% | 2.235,92 | 2.027,76 | 1.927,60 | 1.814,48 | 6,7077 | 6,0832 | 5,7828 | 5,4434 |
| Indennità di licenziamento | 5,5 | 44 — | 2012 | 2,19% | 2.235,92 | 2.027,76 | 1.927,60 | 1.814,48 | 48,9666 | 44,4079 | 42,2144 | 39,7371 |
| | 64,05 | 512,40 | 2012 | 25,47% | 2.235,92 | 2.027,76 | 1.927,60 | 1.814,48 | 569,4885 | 516,4704 | 490,9597 | 462,1480 |

(1) Il numero medio delle ore lavorate in un anno da un operaio è determinato nel seguente modo:

| | | |
|---|---|---|
| giorni solari dell'anno | | 365 |
| domeniche | giorni 52 | |
| ferie | » 14 | |
| festività | » 17 | |
| | giorni 83 | |
| giorni di lavoro perduto per ma. empo | » 8,50 | |
| | giorni 91,50 | 91,5 |
| | | 273,5 × 8 = 2 188 ore |
| periodo di assenza per malattia, infortunio, ecc (considerato pari all'8 % di 2.188 ore = 175,04 (arrotondato a 176) | | 176 ore |
| | | 2.012 ore |

(2) E' data dal rapporto tra le ore di retribuzione e il numero medio delle ore lavorate in un anno.

| (3) | | O.S. | O.Q. | M.S. | M.C. |
|---|---|---|---|---|---|
| Paga base oraria | L. | 190,15 | 170,70 | 161,60 | 151,60 |
| Maggiorazione ambito porto | » | 13,30 | 11,95 | 11,30 | 10,60 |
| Indennità contingenza | » | 26,93 | 24,18 | 22,87 | 21,43 |
| Mancato incentivo 5 % | » | 9,51 | 8,54 | 8,08 | 7,58 |
| Compenso aggiuntivo | » | 15 — | 13,50 | 12,50 | 11 — |
| Indennità di bordo | » | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 |
| Indennità di mensa | » | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| | L. | 279,49 × 8 | 253,47 × 8 | 240,95 × 8 | 226,81 × 8 |
| Totale retribuzione giornaliera da considerare agli effetti del presente calcolo | L. | 2.235,92 | 2.027,76 | 1.927,60 | 1.814,48 |

(4) E' dato dal prodotto tra la percentuale di maggiorazione e la retribuzione giornaliera

TABELLA ALLEGATO 2

CRITERIO SEGUITO NELL'ADEGUAMENTO DELLA INDENNITA' GIORNALIERA DI CUI AL PUNTO 1°) DELL'ACCORDO 25 LUGLIO 1957 PER GLI OPERAI DI RUOLO ADDETTI AI LAVORI DI CUI AGLI ARTICOLI 5 e 6 DEL DECRETO N 13 DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DEL 5 GENNAIO 1955

La nuova misura è stata ricavata dal seguente conteggio

2,47 : 62,17 = 3,20 $x$

dove 2,47 % è la percentuale riconosciuta sino al 23 ottobre u s. agli operai di ruolo per preavviso, licenziamento e premio di anzianità; 62,17 è il risultato aritmetico dell'aggiornamento della indennità in questione con l'anzidetto accordo 25 luglio 1957; 3,20 % è la percentuale che, per gli istituti considerati, deriva dall'attuale aggiornamento, secondo il calcolo effettuato per gli operai occasionali.

$x$ è uguale a 80,50

Tenendo conto che il precedente aggiornamento era stato effettuato sulla base di una paga di fatto giornaliera pari a L 3 388,50 (maggio 1957), mentre la paga di fatto giornaliera risultante per il mese di agosto 1959 è di L. 3 563,11 si è proceduto ad un ulteriore adeguamento proporzionale come segue

80,50 3 388 50 = $x$ 3 563,11

$x$ = 84,648, che viene arrotondato a L 85

TABELLA ALLEGATO 3

TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO PER GLI OPERAI OCCASIONALI ADDETTI AI LAVORI DI RIPARAZIONE, TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE NAVI DI CUI AGLI ARTICOLI 5 e 6 DEL DECRETO DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO N. 13 DEL 5 GENNAIO 1955 (Lavori « straordinari o di garanzia).

(La presente tabella si applica agli operai « occasionali » dell'Ufficio Avviamento del C A P che a quelli provenienti dalla Sezione Collocamento Porto dell'Ufficio Regionale del Lavoro)

| | Operaio specializzato | Operaio qualificato | Manovale specializzato | Manovale comune | Manovale specializzato 18-20 anni | Manovale specializzato 16-18 anni | Manovale comune 18-20 anni | Manovale comune 16-18 anni | Ragazzi | Donne 1ª categoria | Donne 2ª categoria | Donne 3ª categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paga base oraria | 190,15 | 170,70 | 161,60 | 151,60 | 150,85 | 119 — | 141,65 | 111,90 | 77,85 | 144,85 | 137,05 | 128,60 |
| Maggiorazione d'officina ambito Porto | 13,30 | 11,95 | 11,30 | 10,60 | 10,55 | 8,35 | 9,90 | 7,85 | 5,45 | 10,15 | 9,60 | 9 — |
| Maggiorazione 5% (art 2 parte comune C N. metalmeccanici) | 9,51 | 8,54 | 8,08 | 7,58 | 7,54 | 5,95 | 7,08 | 5,60 | 3,89 | 7,24 | 6,85 | 6,43 |
| Compenso aggiuntivo a detta maggiorazione | 15 — | 13,50 | 12,50 | 11 — | 11,67 | 9,21 | 10,28 | 8,12 | 5,65 | 11,46 | 10,60 | 9,33 |
| Indennità di contingenza | 26,93 | 24,18 | 22,87 | 21,43 | 21,37 | 16,87 | 20,06 | 15,87 | 11 — | 20,43 | 19,31 | 18,12 |
| Paga oraria nominale | 254,89 | 228,87 | 216,35 | 202,21 | 201,98 | 159,38 | 188,97 | 149,34 | 103,84 | 194,13 | 183,41 | 171,48 |
| Indennità di bordo | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 |
| Paga oraria globale | 271,99 | 245,97 | 233,45 | 219,31 | 219,08 | 176,48 | 206,07 | 166,44 | 120,94 | 211,23 | 200,51 | 188,58 |
| Retribuzione per giornata normale di otto ore | 2.175,92 | 1.967,76 | 1,867,60 | 1 754,48 | 1.752,64 | 1.411,84 | 1.648,56 | 1.331,52 | 967,52 | 1.689,84 | 1.604,08 | 1.508,64 |
| Caro pane | 10 — | 10 — | 10 — | 10 — | 10 — | 10 — | 10 — | 10 — | 10 — | 10 — | 10 — | 10 — |
| Compenso fisso giornaliero per forfetizzazione retributiva differita | 569 — | 516 — | 491 — | 462 — | 460,78 | 371,18 | 434,11 | 350,62 | 254,77 | 443,12 | 421,72 | 397,26 |
| Indennità giornaliera di mensa | 60 — | 60 — | 60 — | 60 — | 60 — | 60 — | 60 — | 60 — | 60 — | 60 — | 60 — | 60 — |
| Retribuzione globale giornaliera di otto ore normali | 2.814,92 | 2.553,76 | 2.428,60 | 2.286,48 | 2.283,42 | 1.853,02 | 2.152,67 | 1 752,14 | 1.292,29 | 2.202,96 | 2.095,80 | 1.975,90 |

ALLEGATO 4

ACCORDO COLLETTIVO 21 FEBBRAIO 1957 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA « INDENNITA' AMBITO PORTO » PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE OFFICINE UBICATE NEL PORTO DI GENOVA (RICHIAMATO DAL PUNTO 2 DELL'ACCORDO COLLETTIVO 17 DICEMBRE 1959).

Premesso che le Organizzazioni dei lavoratori hanno avanzato le seguenti richieste:

1) Riproporzionamento della quota 10 % indennità ambito porto.

2) Revisione delle tabelle salariali in atto presso le officine portuali.

3) Esame della situazione derivata dalla applicazione degli accordi e delle leggi sul lavoro straordinario e sul riposo compensativo.

4) Applicazione delle norme sulla prevenzione contro gli infortuni e per l'igiene sul lavoro.

5) Esame della questione riguardante le assunzioni a tempo determinato.

Premesso ancora che alcune questioni sono di ordine strettamente sindacale ed altre riguardano materie disciplinate da norme legislative e contrattuali;

Premesso infine, che altre richieste di carattere economico e normativo sono state avanzate direttamente dalle Commissioni Interne alle varie Direzioni delle Aziende portuali;

Le parti, dopo ampia e serena discussione, convengono di definire le questioni pendenti come segue:

*a*) per quanto riguarda i punti 1) e 2) concordano il riproporzionamento al 7% della percentuale « ambito porto », da calcolarsi sulle paghe basi fissate per la provincia di Genova dai contratti nazionali in vigore per i lavoratori addetti alle officine di riparazioni navali nel Porto di Genova.

Tale maggiorazione decorre dal 1° marzo 1957. Tenuto conto che il riproporzionamento della indennità di cui agli accordi 23 febbraio 1946 e 26 luglio 1947 avrebbe dovuto aver luogo dalla data di applicazione dello accordo interconfederale sul conglobamento 12 giugno 1954, le Aziende portuali del ramo industriale corrisponderanno al personale attualmente in forza, ed in servizio dal 1° giugno 1954, la somma forfetizzata di L. 4.000 (quattromila) indipendentemente dalla categoria sindacale alla quale ciascun operaio appartiene.

Agli operai in forza, assunti dopo il 1° giugno 1954, verranno corrisposti tanti 36.mi della somma suddetta quanti sono i mesi compiuti di anzianità maturata ivi comprese le tre gratifiche natalizie.

Dal presente accordo sono escluse la FIAT Grandi Motori del Porto e le Officine Allestimento Riparazioni navi (O.A.R.N.).

Quest'ultima è esclusa in quanto presso di essa vige un particolare più favorevole sistema di premi di produzione. Ciononostante, la O.A.R.N. provvederà ad apportare al predetto premio di produzione, con effetto dal 1° gennaio 1957, un ritocco percentuale tale da consentire un aumento in cifra uguale alla differenza tra l'ammontare dell'indennità ambito porto precedentemente vigente e quella concordata con il presente accordo.

Resta inteso che con tale miglioramento rimane definita ogni questione relativa all'accordo aziendale del 20 ottobre 1956:

*b*) per quanto concerne i punti 3, 4) e 5) le parti convengono e riconoscono che le questioni riguardano materie disciplinate da norme di legge e di contratto e come tali esulanti dalla presente trattazione.

Le parti si danno altresì reciprocamente atto della loro soddisfazione per il raggiungimento del presente accordo che, componendo la vertenza sorta nell'ambito delle officine del Porto di Genova, normalizza la situazione determinatasi tra i dipendenti delle officine medesime.

ALLEGATO 5

ACCORDO COLLETTIVO 8 APRILE 1957 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA « INDENNITA' DI BORDO » E DELLA FORFETIZZAZIONE DEGLI ONERI ED ISTITUTI CONTRATTUALI PER GLI OPERAI OCCUPATI A BORDO DELLE NAVI IN RIPARAZIONE NEL PORTO DI GENOVA (RICHIAMATO DAL PUNTO 4 DELL'ACCORDO COLLETTIVO 17 DICEMBRE 1959).

Allo scopo di procedere all'aggiornamento, secondo le richieste avanzate alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, *della indennità di bordo e della forfetizzazione degli oneri e istituti contrattuali* (retribuzione differita), per gli operai occupati a bordo delle navi in riparazione nel Porto di Genova, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'accordo 9 agosto 1955.

1) L'indennità di bordo viene aumentata da lire 12,50 orarie a L. 15,50 orarie a partire dall'8 aprile 1957.

2) Il trattamento relativo alla forfetizzazione degli elementi costituenti la retribuzione differita per gli operai occasionali occupati a bordo delle navi nei lavori di cui agli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 del Consorzio Autonomo del Porto del 5 gennaio 1955 (vedi lettera *b*) dell'accordo 9 agosto 1955 viene determinato a decorrere dall'8 aprile 1957 nella seguente misura:

| | | |
|---|---|---|
| Operai specializzati | L. 480 | giornaliere |
| Operai qualificati | » 435 | » |
| Manovali specializzati . | » 415 | » |
| Manovali comuni . | » 390 | » |

Le parti convengono, altresì, che per ogni punto di aumento della indennità di contingenza dovranno essere aggiunte alle cifre sopra indicate e dalla data di decorrenza del punto medesimo:

| | | |
|---|---|---|
| Operai specializzati | L. 4,50 | giornaliere |
| Operai qualificati | » 4 — | » |
| Manovali specializzati | » 4 — | » |
| Manovali comuni | » 3,50 | » |

Il trattamento sopra indicato resta in vigore fino al 31 dicembre 1957, purchè alla scadenza dell'esperimento previsto dal decreto n. 13 non intervengano variazioni tali da renderne necessaria la revisione o salvo che intervengano, nel frattempo, eventuali variazioni nell'ammontare dei minimi tabellari in atto, con esclusione della indennità di contingenza.

*Dichiarazione a verbale*

L'indennità di bordo viene calcolata sulla base della seguente proporzione:

12,50 : 181,38 = $X$ : 208,50

dove:

L. 12,50 costituisce l'indennità di bordo fino al 7 aprile 1957;

L. 181,38 è la retribuzione in vigore alla data del 9 agosto 1955,

così costituita:

L. 173,25 minimo contrattuale operaio spec.;
L. 3,18 indennità di contingenza;
L. 4,95 maggiorazione ambito porto;

L. 208,50 retribuzione all'8 aprile 1957 così costituita:

L. 180,20 minimo contrattuale operaio spec.;
L. 15,68 indennità di contingenza;
L. 12,61 maggiorazione ambito porto:

La $X$ è uguale a L. 14,40 arrotondate a L. 15,50 per il recupero degli arretrati.

Il calcolo dovrà essere effettuato sulla retribuzione dell'operaio specializzato ed il risultato è uguale per le 4 categorie.

ALLEGATO 6

ACCORDO COLLETTIVO 25 LUGLIO 1957, PER L'AGGIORNAMENTO DELLE INDENNITA' DI ANZIANITA', PREAVVISO E PREMIO DI ANZIANITA' FORFETIZZATI PER GLI OPERAI DI RUOLO DELLA COMPAGNIA RAMO INDUSTRIALE IMPIEGATI NEI LAVORI DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DECRETO N. 13 DEL 5 GENNAIO 1955 DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA (RICHIAMATO DAL PUNTO 8 DELL'ACCORDO COLLETTIVO 17 DICEMBRE 1959)

Allo scopo di esaminare alcune rivendicazioni dei lavoratori del ramo industriale del Porto.

Dopo ampia e cordiale discussione le parti concordano quanto segue.

I) Aggiornamento del forfait di L. 53 già concesso agli operai di ruolo adibiti ai lavori di cui agli artt. 5 e 6 del decreto C.A.P. n. 13 del 5 gennaio 1955 a titolo di indennità preavviso, di licenziamento e premio di anzianità, calcolato secondo il seguente criterio:

dato che le L. 53, sono state fissate nel mese di aprile 1956 sulla paga di fatto del mese di marzo stesso anno, di L. 2.886,50;

dato che la paga reale del mese di maggio 1957 è di L. 3.388,50; l'indennità di L. 53 deve essere aggiornata:

53 : 2.886,50 = $X$ : 3.388,50

$X$ = 62,17 (arrotondato a L. 63)

II) Indennità di mancata mensa: la questione viene accantonata di comune accordo essendo in corso di esame in sede consortile.

Il presente accordo decorre dal 1° agosto 1957

ALLEGATO 7

ACCORDO COLLETTIVO 9 AGOSTO 1955 PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI OPERAI OCCUPATI NEI LAVORI DI RIPARAZIONI NAVALI DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DECRETO N. 13 DEL 5 GENNAIO 1955 DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA (INDENNITA' DI BORDO, FORFETIZZAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DIFFERITA, INDENNITA' DI ANZIANITA' E PREAVVISO, COMPENSO FISSO AGGIUNTIVO) — RICHIAMATO DAL PUNTO 3 DELL'ACCORDO COLLETTIVO 17 DICEMBRE 1959

Per esaminare la questione relativa al trattamento economico dei lavoratori impiegati nei lavori di cui agli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del Porto, relativo alla disciplina del lavoro nel settore delle riparazioni navali.

Le parti a tacitazione definitiva di tutte le richieste avanzate dalle Organizzazioni dei lavoratori con le due lettere del 26 maggio 1955 dirette all'Ufficio Regionale del Lavoro, hanno convenuto quanto segue:

*a*) L'indennità di bordo istituita con l'accordo 12 agosto 1927 e successive modifiche viene elevata da L. 7,50 a L. 12,50 orarie, fermo restando tutte le modalità previste dal succitato accordo. La detta indennità è dovuta agli operai di officina, agli operai di

ruolo ed occasionali dell'Ufficio di Avviamento del C.A.P., nonchè agli operai della Sezione Collocamento Portuale dell'U.R.L.M.O. avviati a bordo dalle navi per effettuare lavori di cui agli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 del C.A.P. del 5 gennaio 1955.

*b)* A titolo di forfetizzazione degli elementi che costituiscono la retribuzione differita (ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, gratifica natalizia, indennità di licenziamento, premio di anzianità, eventuale indennità di preavviso) agli operai occasionali dello Ufficio avviamento del C.A.P. ed agli operai della Sezione collocamento U.R.L. avviati a bordo delle navi per effettuare lavori di cui agli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 del C.A.P. è dovuta una indennità giornaliera nella seguente misura:

| | | |
|---|---|---|
| Operai specializzati | L. | 410 |
| Operai qualificati | » | 370 |
| Manovali specializzati | » | 355 |
| Manovali comuni | » | 335 |

La detta indennità è dovuta per ogni giornata di lavoro non inferiore alle 4 ore di lavoro effettivo. In caso di prestazioni inferiori alle 4 ore l'indennità sopraindicata sarà dovuta nella misura del 50%

*c)* A titolo di forfetizzazione dell'indennità di anzianità o dell'indennità di preavviso, in quanto dovuta, spetterà agli operai di ruolo avviati a bordo per i lavori di cui agli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 una indennità giornaliera di L. 44.

La detta indennità è dovuta per ogni giornata di lavoro non inferiore alle ore 4 di lavoro effettivo. In caso di prestazioni inferiori alle 4 ore l'indennità sopraindicata sarà dovuta nella misura del 50%

*d)* La indennità giornaliera di cui ai precedenti comma *b)* e *c)* (forfetizzazione salari differiti) saranno tenute distinte dalla normale retribuzione e non dovranno essere calcolate agli effetti del computo del lavoro straordinario.

L'ammontare della indennità in parola non sarà soggetta per tutto il corrente anno 1955 a variazione anche in caso di variazioni in aumento dell'indennità di contingenza, salvi eventuali miglioramenti, derivanti dal completamento del Contratto collettivo nazionale di lavoro metalmeccanici, attualmente in discussione.

*e)* Le parti convengono che agli operai che vengono avviati a bordo per lavori di cui agli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 del C.A.P. siano applicate le stesse norme che regolano i sistemi di retribuzione ad incentivo in atto presso ciascuna azienda per i propri dipendenti di officina.

Per le aziende che non hanno dipendenti fissi di officina o che non applicano ai propri dipendenti fissi di officina forme di retribuzione ad incentivo si conviene che le aziende stesse, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 parte comune del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i metalmeccanici 25 giugno 1948, allo scopo di incrementare la produzione, corrisponderanno ai lavoratori di normale produttività avviati a bordo dall'Ufficio Avviamento del C.A.P. e della Sezione Collocamento Portuale dell'U.R.L. un compenso aggiuntivo non inferiore alle seguenti quote orarie:

| | | |
|---|---|---|
| Operaio specializzato | L. | 15 — |
| Operaio qualificato | » | 13.30 |
| Manovale specializzato | » | 12.50 |
| Manovale comune | » | 11 — |

Il predetto compenso aggiuntivo deve intendersi assorbibile da qualsiasi altra forma di incentivo, ivi compreso la eventuale corresponsione di ore pagate, benchè non lavorate.

*f)* Il presente accordo ha decorrenza dalla data 1° agosto 1955.

Le parti si danno atto che con la firma del presente accordo non intendono modificare le condizioni di miglior favore eventualmente in atto nelle singole aziende.

Visti l'accordo e gli allegati da 1 a 7 che precedono,
*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 22 FEBBRAIO 1960 RELATIVO ALLE VARIAZIONI DA APPORTARE, IN OCCASIONE DI SCATTI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA, AL COMPENSO FISSO GIORNALIERO PER LA FORFETTIZZAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DIFFERITA SPETTANTE AGLI OPERAI OCCASIONALI OCCUPATI NEI LAVORI DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DECRETO N. 13 DEL 5 GENNAIO 1955 DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA

Il giorno 22 febbraio 1960, presso la sede della Associazione Industriali della Provincia di Genova, si sono riuniti i signori:

dott. *Ettore Gagliardi*, Vice Presidente della Sezione Industriali Portuali;

rag. *Nicolò Gimelli*, Segretario della Sezione medesima;

sig. *Antonio Nardi*, Segretario della F.I.O.M. Centro;

sig. *Stefano Marollo*, per la Segreteria F.I.L.P.;

i quali, visto l'art. 5 dell'accordo locale 19 dicembre 1959 ed il prospetto — allegato n. 1 allo stesso accordo — convengono quanto segue:

1) Per ogni scatto in aumento o in diminuzione di un punto dell'indennità di contingenza verranno apportate le seguenti variazioni in cifra, rispettivamente in aumento od in diminuzione, al compenso fisso giornaliero per forfettizzazione retribuzione differita spettante agli operai occasionali (sia dell'elenco dell'Ufficio Avviamento del C.A.P. sia della Sezione Collocamento Porto dell'Ufficio Regionale del Lavoro) occupati a bordo nei lavori di cui agli artt. 5 e 6 del decreto 5 gennaio 1955, n. 13, del Consorzio Autonomo del Porto:

O.S. L. 5,—; O.Q. L. 4,50;

M.S. L. 4,50; M.C. L. 4,—.

In modo proporzionale si opererà per le categorie inferiori a 21 anni.

2) Il presente accordo avrà vigore dal 1° marzo 1960.

*Associazione Industriali Provincia di Genova Sezione Industriali Portuali*

*FI.O.M. Centro*
*F.I.L.P.*

*Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1203.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema della provincia di Enna e dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri della provincia di Varese.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

e l'accordo collettivo nazionale 12 agosto 1959, per i dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri;

Visti, per la provincia di Enna:

il contratto collettivo 13 gennaio 1956, e relativa tabella, per i lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici del capoluogo;

l'accordo collettivo 16 dicembre 1959, per i lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici;

ambedue stipulati tra l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo Sezione Provinciale e la Camera sindacale Provinciale U.I.L.;

Visto, per la provincia di Varese, l'accordo collettivo integrativo 26 luglio 1960, per i lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema teatrali, stipulato tra l'A.G.I.S. Lombarda, il Piccolo Esercizio Cinematografico e il Sindacato Regionale D.A.C.E.T. della Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo C.G.I.L. -, il Sindacato Regionale della Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo U.I.L. il Sindacato Regionale della Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo C.I.S.L. ; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Enna, in data 30 giugno 1961, n. 13 della provincia di Varese, in data 7 settembre 1961 del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:

per la provincia di Enna, il contratto collettivo 13 gennaio 1956 e l'accordo collettivo 16 dicembre 1959, relativi ai lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici;

per la provincia di Varese, l'accordo collettivo integrativo 26 luglio 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema della provincia di Enna e dalle imprese esercenti cinema teatri della provincia di Varese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *luglio* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 156, *foglio n.* 12. — VILLA

# CONTRATTO COLLETTIVO 13 GENNAIO 1956 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI DELLA CITTÀ DI ENNA

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno tredici del mese di gennaio, nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Enna alla presenza del sig. *Angelo Pastorelli* Capo sezione rapporti di lavoro;

tra

la SEZIONE PROVINCIALE A.G.I.S., rappresentata dal suo Presidente cav. *Vincenzo Greca Militello* e della delegazione industriale composta dai sigg.: *Fazzi Arcangelo*, gestore del cinema « San Marco », *Mungiovino Giovanni* di Paolo, gestore del cinema « Torre di Federico », *Anfuso Angelo*, gestore del supercinema « Grivi », assistiti dal Direttore dell'Associazione degli industriali cav. *Grimaldi Luigi*;

e

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DI ENNA DELL'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, reppresentata dai sigg.: *Calvo Pietro, Clemente Francesco Paolo*, assistiti dal ragioniere *Gulino Domenico*;

viene stipulato il presente contratto di lavoro, da valere per gli operai addetti alle sale cinematografiche della città di Enna.

Art. 1.

Il Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti dai cinema e cinema-teatri dal 4 dicembre 1954 è applicabile agli esercizi siti in questo capoluogo di Provincia con le seguenti deroghe e integrazioni.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° corrente saranno corrisposte al personale le retribuzioni fissate nella unita tabella, salvo le variazioni relative alla sola indennità di contingenza che potranno verificarsi successivamente.

Art. 3.

Le norme di cui al citato Contratto nazionale vengono applicate con decorrenza 1° gennaio 1956.

Art. 4.

Sono salve le eventuali condizioni più favorevoli godute dai prestatori d'opera.

Art. 5.

Il presente Contratto ha validità fino al 31 dicembre 1956.

Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti contraenti non ne abbia dato disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

**Tabella delle retribuzioni da corrispondere ai lavoratori di età superiore agli anni 21 per gli impiegati e 20 per gli operai dipendenti dai cinema della città di Enna**

| QUALIFICHE | Paga conglobata | Contingenza | TOTALE | Annotazione |
|---|---|---|---|---|
| Direttore | 42.318,00 | 1.740,00 | 44.058,00 | Retribuzione mensile |
| Capo Sala | 102,42 | 5,37 | 107,80 | Retribuzione oraria |
| Bigliettaia | 82,92 | 3,93 | 86,85 | » » |
| 1° Operatore | 138,97 | 6,62 | 145,60 | » » |
| 2° Operatore | 122,46 | 5,43 | 127,90 | » » |
| Aiuto Operatore | 103,40 | 4,56 | 107,95 | » » |
| Maschere Uomo | 87,75 | 4,00 | 91,75 | » » |
| Maschere Donna | 76,13 | 3,38 | 79,50 | » » |
| Personale pulizia Uomo | 92,00 | 4,00 | 96,00 | » » |
| Personale pulizia Donna | 86,24 | 3,38 | 89,60 | » » |

*N. B.* – Oltre alle retribuzioni di cui sopra ai lavoratori ed impiegati compete la indennità di caropane nella misura prevista dalla vigente legge.

Visti il contratto e la tabella che precedono,
*il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 16 DICEMBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI DELLA PROVINCIA DI ENNA (ESCLUSO IL CAPOLUOGO)

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno sedici del mese di dicembre in Enna, nell'Ufficio dell'Associazione degli Industriali, Commercianti ed Artigiani, sito in via Castagna n. 5;

fra

la SEZIONE PROVINCIALE A.G.I.S., rappresentata dal suo Presidente cav. *Vincenzo Greca Militello* e dalla delegazione industriale composta dai sigg.: *Fazzi Arcangelo,* gestione del cinema « San Marco » *Mungiovino Giovanni* di Paolo, gestore del cinema « Torre di Federico », *Anfuso Angelo,* gestore del supercinema « Grivi », assistiti dal Direttore dell'Associazione degli industriali cav. *Grimaldi Luigi;*

e

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DI ENNA DELL'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, reppresentata dai sigg.: *Calvo Pietro, Clemente F Paolo;*

viene stipulato il seguente accordo ad integrazione del contratto di lavoro del 13 gennaio 1956 per gli addetti alle sale cinematografiche della città di Enna.

Art. 1.

Il Contratto su richiamato del 13 gennaio 1956 viene esteso a tutti gli esercizi cinematografici della provincia di Enna.

Art. 2.

Le retribuzioni fissate nella tabella alligata al predetto Contratto saranno corrisposte ai dipendenti dei cinema siti nei Comuni della provincia con le riduzioni segnate a fianco di ciascun Comune:

*a*) Nicosia Piazza Armerina, riduzione del 20 %;

*b*) Valguarnera Villarosa, riduzione del 30 %;

*c*) Aidone Assoro Calascibetta Catenanuova Centuripe Cerami Gagliano Castelferrato Nissoria Sperlinga Troina, riduzione del 40 %.

Art. 3.

Sono salve le eventuali condizioni più favorevoli godute dai prestatori d'opera.

Art. 4.

Il presente accordo segue la validità di cui all'art. 5 del contratto 13 gennaio 1956.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 LUGLIO 1960 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA TEATRALI DELLA PROVINCIA DI VARESE

L'anno 1960, il giorno 26 del mese di luglio in Milano, presso la sede dell'A.G.I.S. Lombarda, piazza Luigi di Savoia n. 24, sono convenuti i seguenti signori: cav. *Antonio Luisi,* Vice presidente nazionale del Piccolo esercizio e Fiduciario dell'A.G.I.S. LOMBARDA per la provincia di Varese, assistito dal prof. *Ettore Taralli,* Segretario generale dell'A.G.I.S. LOMBARDA; *Aldo Vaglia* per il SINDACATO REGIONALE D.A.C.E.T. - F.I. L.S., aderente alla C.G.I.L.; *Paolo Leoni,* in rappresentanza del SINDACATO REGIONALE F.I.A.L.S., aderente alla U.I.L., assistito da *Mario Ganna,* Segretario provinciale della U.I.L. di Varese; *Renato della Mariga* per il SINDACATO REGIONALE F.U.L.S., aderente alla C.I.S.L., assistito da *Anna Maria Tasca* e da *Sergio Ounioli* della C.I.S.L. di Varese;
allo scopo di definire l'accordo integrativo salariale all'accordo nazionale 12 agosto 1959, relativo alle retribuzioni dei dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.

Detto accordo integrativo, a norma dell'art. 4 di quello sopra ricordato, si riferisce:

I) alle retribuzioni dei dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema teatrali siti in località diverse dal capoluogo di provincia;

II) alle retribuzioni dei dipendenti degli esercizi di cui all'art. 5 del Titolo IV del Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti cinema 13 marzo 1957 (Piccoli esercizi) siti nella città capoluogo di provincia e nelle altre località della provincia di Varese.

Concordemente, le parti, stipulano quanto segue:

1) ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali siti nelle località della provincia di Varese, escluso il capoluogo e la città di Busto Arsizio, verranno applicate le tabelle salariali, relative alla retribuzione dei dipendenti, valevoli per la città di Varese, con lo scarto del 9 % (nove per cento);

2) ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali siti nella città di Busto Arsizio, in considerazione dell'assoluta equivalenza demografica dei due centri, con decorrenza 1° agosto 1960, verranno applicate le tabelle salariali, relative alla retribuzione dei dipendenti valevoli per la città di Varese, con lo scarto del 7 % (sette per cento);

3) ai dipendenti dagli esercizi di cui all'art. 5 del Titolo IV del Contratto nazionale di lavoro 13 marzo 1957 (Piccoli esercizi) siti nella città capoluogo e nelle altre località della provincia, verranno applicate le tabelle salariali, relative alla retribuzione dei dipendenti vaevoli per la città di Varese, con lo scarto del 15 % (quindici per cento);

4) il riconoscimento per l'appartenenza alla categoria del Piccolo esercizio ai fini dell'applicazione del punto 3) del presente accordo, sarà stabilito di comune intesa tra le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1204.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei diri- enti di imprese commerciali della provincia di Cuneo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il overno ad emanare norme transitorie per garantire ınimi di trattamento economico e normativo ai lavo- .tori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante mo- fiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro maggio 1957 per i dirigenti di aziende commerciali;

Visto, per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo tegrativo 24 settembre 1958, stipulato tra l'Unione ovinciale dei Commercianti ed Esercenti e l'Associa- one Piemontese Dirigenti delle Attività Commercia- Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico Inte- sse;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 28 lla provincia di Cuneo, in data 8 giugno 1961, del- ccordo sopra indicato, depositato presso il Ministero l lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accer- to l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la pre- denza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo integrativo 24 settembre 1958 relativo ai dirigenti di aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti di imprese commerciali della provincia di Cuneo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *luglio* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 155, *foglio n.* 21. — VILLA

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 24 SETTEMBRE 1958 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Il giorno 24 settembre 1958,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI ED ESERCENTI DI CUNEO, rappresentata dal suo Presidente on. *Osvaldo Cagnasso,* assistito dal Segretario Provinciale sig. *Massimo Ansaldi;*

e

l'ASSOCIAZIONE PIEMONTESE DIRIGENTI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, AUSILIARIE, DEI SERVIZI E SIMILARI DI PUBBLICO INTERESSE, rappresentata dal suo Presidente cav. *Giovanni Forlani;*

visto l'art. 5 del contratto nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende commerciali in data 2 maggio 1957, si è stipulato il seguente accordo integrativo provinciale.

Art. 1.

Con decorrenza 1° settembre 1958 il minimo di retribuzione fissa conglobata per i dirigenti dipendenti da aziende commerciali della Provincia di Cuneo, aderenti all'Unione, resta determinato in L. 130.000 mensili comprensivo di eventuali indennità accessorie, più la indennità di contingenza nella misura stabilita per il personale di Categoria A-1 della tabella per i dipendenti del commercio valevole per la provincia di Cuneo

Art. 2.

Restano ferme le condizioni di migliore favore in atto alla data di stipulazione del presente contratto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(115118) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.